



ANTIGONEONLUS
per i diritti e le garanzie nel sistema penale

RAPPORTO DI RICERCA

L'INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DEGLI EX DETENUTI

I limiti delle pene accessorie

Sede legale: Via S. Paolo 21 – 10090 Rivoli (To)

P. IVA: 08993710014

<http://www.associazioneantigone.it>

INDICE

Premessa.....	3
1. PROFILO GIURIDICO DELLE PENE ACCESSORIE.....	5
1.1 Contenuti e funzioni delle pene accessorie.....	5
1.2 Modalità di applicazione e durata.....	7
1.3 Tipi di pene accessorie.....	9
2. CARRIERA DEVIANTE ED ESPERIENZA IN CARCERE.....	18
2.1 Analisi delle carriere devianti.....	19
2.2 Reinserimento lavorativo dentro il carcere.....	23
3. REINSERIMENTO SOCIALE: ELEMENTI FUNZIONALI.....	29
3.1 Le prime tappe del reinserimento sociale e lavorativo a fine pena.....	29
3.2 Il lavoro di rete in sostegno agli ex detenuti.....	34
3.3 La formazione professionale e lavorativa degli ex detenuti.....	41
3.4 Approfondimento: il “Progetto Logos”.....	43
4. REINSERIMENTO SOCIALE: ELEMENTI DI CRITICITA'.....	48
4.1 Ostacoli giuridici.....	48
4.2 Limiti al reinserimento ed etichettamento.....	57
5. CONCLUSIONI.....	63
6. BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE.....	67
7. APPENDICE METODOLOGICA.....	69

Premessa

Tra i tanti profili di discussione relativi ai futuribili e auspicabili miglioramenti del sistema sanzionatorio penale, accanto a profili assai discussi e, invero, assai discutibili, come la previsione automatica di sanzioni alternative al carcere, un posto finora meno considerato ma, in realtà, cardinale, deve spettare al tema delle sanzioni interdittive o preclusive.

Si vuol alludere alla previsione, tra le conseguenze del reato, di conseguenze consistenti nel *divieto* di svolgere determinate attività, assumere determinati ruoli, utilizzare certi beni.

Se la finalità della pena è – e non vi è dubbio che lo sia – quella di limitare il rischio di commissione di reati, possibilmente attraverso percorsi rieducativi, tale tipo di sanzione si appalesa ipoteticamente assai utile.

In effetti non sono pochi i reati per i quali adeguato effetto preventivo rieducativo si può ottenere più che (o, eventualmente, oltre che) con l'applicazione di restrizioni della libertà personale (in carcere o meno), con la preclusione della possibilità di ricreare le occasioni delittuose.

In questo senso, la pratica della esecuzione penale e lo sviluppo delle prescrizioni interdittive nel contenuto delle misure alternative disposte dalla Magistratura di Sorveglianza dimostra che buon esito hanno, ad esempio, sanzioni o prescrizioni come il divieto di guida e la revoca della patente (ed eventualmente la confisca del veicolo) per gli autori di incidenti stradali, la preclusione dall'amministrazione, manifesta o dissimulata, di imprese per chi commette reati commerciali, e così via.

Tali misure possono assumere un notevole tasso di efficacia purché rispettino il canone fondamentale della *adeguatezza e proporzionalità*. Si tratti cioè di misure preclusive ritagliate sulla pericolosità concreta del soggetto e correlate all'orientamento specifico della stessa. Non altrettanta efficacia hanno infatti sanzioni automatiche e, soprattutto, non orientate a “correggere” la pericolosità specifica del condannato.

Se, ad esempio, ha senso precludere l'apertura di una azienda a un bancarottiere, ne ha assai meno precludere l'iscrizione alla camera di commercio a un condannato per reati stradali o inosservanza degli obblighi familiari.

L'adeguatezza, proporzionalità e flessibilità delle sanzioni interdittive è un valore di grande efficacia per i fini rieducativi e preventivi della pena. L'assenza di tali requisiti rischia invece di tradursi in un paradossale fattore criminogeno poiché rischia di precludere percorsi rieducativi a chi potrebbe svolgerli e li avrebbe a portata di mano.

Come per ogni cosa, anche per le sanzioni interdittive, insomma, deve valere il principio della applicazione ragionevole, in esito a condivise considerazioni criminologiche.

Alla luce delle considerazioni precedenti, l'obiettivo della presente ricerca è la verifica l'impatto delle pene accessorie, ipotizzando che esse, limitando o vietando l'accesso ad alcuni settori professionali, condizionino in modo determinante l'inserimento lavorativo e sociale degli ex detenuti, riducendo significativamente gli ambiti e le possibilità di tale reinserimento.

A tale fine, gli ambiti di indagine affrontati dalla ricerca vengono presentati in quattro distinti capitoli.

Il primo capitolo delinea i contenuti e le funzioni delle pene accessorie previste dal codice penale ed il quadro giuridico entro il quale esse vengono applicate.

Il secondo capitolo affronta il tema delle carriere devianti e delle esperienze lavorative in carcere. Attraverso lo strumento dell'intervista somministrata ad alcuni ex detenuti, è stato, in primo luogo, possibile ricostruirne i percorsi criminali analizzando l'evoluzione della carriera deviante e verificando quali reati siano stati commessi con maggiore frequenza. In secondo luogo, è stato possibile approfondire il tema relativo alle chance professionali ricevute durante la pena detentiva, grazie all'istruzione ed al lavoro all'interno del carcere, ed i punti di vista degli operatori sociali e dei datori di lavoro circa il successo dell'inserimento.

Nel terzo capitolo sono stati argomentati gli aspetti funzionali del reinserimento sociale e lavorativo degli ex detenuti. In primo luogo sono state descritte le tappe che il detenuto deve affrontare a fine pena: la disponibilità di un'abitazione, la riconciliazione con la famiglia, l'adattamento a un nuovo stile di vita ed il sostegno nella ricerca di un'occupazione. In secondo luogo è stato ricostruito il lavoro di rete effettuato a sostegno agli ex detenuti, osservando come operano volontari ed operatori per la progettazione del rientro in società e le motivazioni che inducono gli imprenditori ad assumere persone uscite dal carcere. In terzo luogo si è cercato di comprendere le caratteristiche della formazione professionale e lavorativa posseduta dagli ex detenuti presenti nel campione di ricerca: livello di istruzione, formazione ricevuta durante la detenzione, esperienze precedenti alla condanna e lavoro attuale.

Nel quarto capitolo sono stati presi in esame gli aspetti problematici del reinserimento nel tessuto sociale, rappresentati, da un lato, dal concreto impatto esercitato nel percorso di reinserimento sociale dell'ex detenuto dagli ostacoli giuridici e dal fenomeno dell'etichettamento sociale.

1. PROFILO GIURIDICO DELLE PENE ACCESSORIE

1.1 Contenuto e funzioni delle pene accessorie

Le pene accessorie secondo il principio *accessorium sequitur principale* “accedono” ad una pena principale e conseguono *ope legis* alla sentenza di condanna¹, esercitando effetti temporanei o perpetui².

Il legislatore del Codice Rocco del 1930 decise di raccogliere nell'art. 19 quelle sanzioni che erano bipartite tra pene principali ed effetti penali della sentenza di condanna nel precedente Codice Zanardelli.

La caratteristica peculiare delle pene accessorie è il loro carattere interdittivo: essendo sanzioni incapacitanti esse diminuiscono la fruizione di un bene e limitano o riducono la possibilità del condannato di svolgere determinate attività o di esercitare diritti, funzioni e poteri.

Il carattere peculiare delle pene accessorie è costituito dall'automaticità: “esse conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa”³ senza la necessità che il giudice espressamente ne dia applicazione (sempre che non si tratti di pene accessorie facoltative come nel caso dell'art. 229 L.fall.)⁴. Non può, invece, essere considerata elemento caratterizzante delle pene accessorie l'infedeltà, ossia la necessità che esse siano eseguite una volta irrogate, in conseguenza dell'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie. L'unico carattere che accomuna le pene accessorie è quello della complementarità o accessorietà astratta rispetto alle pene principali. Sono, d'altra parte, rinvenibili nel sistema alcune ipotesi in cui, pur non essendo in concreto applicabili le pene principali, le pene accessorie sono soggette comunque ad applicazione⁵.

Il giudice in ogni stato e grado del procedimento può rilevare d'ufficio la nullità della sentenza che abbia illegittimamente applicato una pena accessoria, provvedendo ad eliminarla⁶.

¹ Su tale istituto v. CARACCIOLI, Manuale di Diritto Penale, 2005, pag. 207 e ss.; RIZ, Lineamenti di Diritto Penale, 2006, pag. 406 e ss.; DOLCINI - MARINUCCI, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, 2006, pag. 392 e ss.; FIANDACA - MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, pag. 684 e ss.

² Si pensi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 28 co. 1 e 2 c.p.

³ Cass. Pen., Sez. Un., 17 luglio 1998, n° 8411.

⁴ Art. 229 L.fall. (Accettazione di retribuzione non dovuta): “Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.”

⁵ Si faccia riferimento agli artt. 172-73-74-76-77 c.p.

⁶ Cass. Pen., Sez. III, 1986, n° 172036.

L'omessa applicazione di una pena accessoria, quando non viene rimessa alla discrezione del giudice né per l'applicazione né per la durata o per la specie, ma consegue ex lege alla pronuncia di condanna, può essere corretta seguendo la procedura prevista dagli artt. 130 e 547 c.p.p.⁷.

Dal punto di vista contenutistico le pene accessorie appaiono connotate da una spiccata finalità special-preventiva, tuttavia a parere di alcuni autori esse presentano anche una finalità di prevenzione generale o difesa sociale⁸.

Nell'assolvere alla funzione special-preventiva le pene accessorie incidono sulla capacità giuridica, restringendola⁹. Per tale ragione, tali pene sembrerebbero porsi in contrasto con l'idea di un diritto penale, orientato alla tutela dell'uomo come fine in sé¹⁰, nel cui ambito la pena dovrebbe sempre essere finalisticamente rivolta al recupero del condannato e mai "ad accentuare l'efficacia esemplare della pena principale, additando ai dimentichi la serietà delle minacce contenute nella legge"¹¹. Mentre l'art. 27 co. 3 Cost.- "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" - fissa i principi di umanizzazione della pena e del fine rieducativo di cui essa deve essere portatrice, le pene accessorie, proprio per il loro carattere interdittivo, spesso non conducono ad una rieducazione del condannato, ma creano i presupposti per eventuali ricadute nel reato ponendo il condannato nella condizione di non potere essere pienamente reinserito nella società dopo aver scontato la pena principale.

⁷ Art. 130 c.p.p. (Correzione di errori materiali): "La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione 2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'art. 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto."

Art. 547 c.p. (Correzione della sentenza) "Fuori dei casi previsti dall'art. 546 comma 3, se occorre *completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'art. 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'art. 130*".

⁸ Tra cui, in particolare, DOLCINI-MARINUCCI, cit.

⁹ Fatta eccezione per la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36 c.p.), la quale non svolge una funzione di prevenzione speciale, ma assolve ad "un'esigenza stigmatizzante", come argomentato da PEDRAZZI, *Diritto Penale, I, Scritti di parte generale*, Milano, 2003, pag. 349 e ss.

¹⁰ RONCO, *Il problema della pena*, Giappichelli, 1996.

¹¹ PEDRAZZI, cit.

1.2 Modalità di applicazione e durata

Le pene accessorie di regola conseguono di diritto alla condanna (art. 20 c.p.) senza necessità che vi sia un'espressa dichiarazione in sentenza. Esse possono derivare anche da una sentenza di patteggiamento¹² (art. 444 c.p.p.) a condizione che la pena principale irrogata sia un pena detentiva superiore a due anni¹³. Esistono inoltre alcune pene accessorie che lasciano spazio ad un margine di discrezionalità del giudice (art. 133 c.p.) rispetto all'applicazione, alla durata, alle modalità esecutive.

Quando la legge determina la specie, la durata e le modalità esecutive, se viene a mancare una statuizione espressa nella sentenza di condanna, su richiesta del pubblico ministero la pena accessoria può esser applicata dal giudice dell'esecuzione.

L'art. 140 c.p. prevedeva in origine l'applicazione provvisoria di pene accessorie, una specie di anticipazione di queste pene rispetto alla pronuncia della condanna. Questa disciplina, criticata dalla dottrina, è stata abrogata dall'art. 217 D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 271¹⁴. Se con la sentenza di condanna o di patteggiamento si applica la sospensione condizionale della pena viene, dunque, sospesa, oltre all'esecuzione della pena principale, anche l'esecuzione della pena accessoria.

La durata delle pene accessorie temporanee può essere determinata espressamente dalla legge. Se ciò non avviene, la pena accessoria ha una durata pari a quella della pena principale inflitta (art. 37 c.p.).

Secondo il ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, ai sensi dell'art. 135 c.p., ove la pena principale sia la multa o l'ammenda, la durata della pena accessoria si determina considerando equivalenti ad un giorno di pena detentiva trentotto euro o frazioni di trentotto euro di pena pecuniaria. La durata della pena accessoria determinata secondo il criterio di equivalenza non può comunque superare i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge per ciascuna pena accessoria (ad esempio l'art. 28. co. 4 c.p., interdizione temporanea dai pubblici uffici, prevede un minimo di un anno e un massimo di cinque anni).

“Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza” (art. 139

¹² Al riguardo, FIANDACA-MUSCO osservano “come la nuova disciplina del patteggiamento privilegi il potere dispositivo delle parti, con conseguente restrizione dei poteri di intervento del giudice: l'imputato infatti in un certo senso impone specie e misura della pena, e può addirittura chiedere la sospensione condizionale come condizione della sua disponibilità a patteggiare... Preoccupazione che il nuovo modello di pena patteggiata possa entrare con la duplice prospettiva della prevenzione generale e della prevenzione speciale” (FIANDACA-MUSCO, op.cit., p. 701). Nello stesso senso si veda anche CHIAVARIO, Diritto Processuale Penale, UTET, 2007.

¹³ al di sotto di tale limite la sentenza di patteggiamento non comporta l'applicazione di pene accessorie (art. 445 co. 1 c.p.p. nella L. n° 134 del 12 giugno 2003).

¹⁴ Art. 217 D.Lgs. 28 luglio 1989 n°271 (Applicazione provvisoria di pene accessorie): “1)É abrogato l'articolo 140 del codice penale; 2) É abrogata, altresì, ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie”

c.p.): i diritti e le capacità vengono limitati una volta che è cessata l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Tale regola presenta, tuttavia, alcune eccezioni: l'interdizione legale e la sospensione dall'esercizio della potestà di genitori si eseguono, infatti, durante l'esecuzione della pena principale (art. 32 co. 3 c.p.).

L'articolo 79 c.p., nel caso di concorso di reati da cui conseguono più pene accessorie temporanee, fissa quali limiti massimi “dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte (comma 2) e “cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte” (comma 3).

1.3 Tipi di pene accessorie

L'art. 19 c.p. descrive le pene accessorie per i delitti:

1. l'interdizione dai pubblici uffici (artt. 28, 29 c.p.);
2. l'interdizione da una professione o da un'arte (artt. 30, 31 c.p.);
3. l'interdizione legale (art. 32 c.p.);
4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-bis c.p.);
5. l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (artt. 32-ter e quater c.p.);
- 5-bis. L'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro (art. 32-quinquies c.p.);
6. la decadenza o la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori (art. 34 c.p.).

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono invece:

1. la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (art. 35 c.p.);
2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35-bis c.p.).

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna (art 36 c.p.).

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 19 c.p. "la legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni". Nel caso della contravvenzione di "impiego di minore nell'accattonaggio" (art. 671 c.p.¹⁵), ad esempio, se il fatto è commesso dal tutore o dal genitore, si applica la pena accessoria normalmente prevista per i delitti, ovvero la sospensione all'esercizio della potestà dei genitori e dall'ufficio di tutore.

- Interdizione dai pubblici uffici

L'interdizione dai pubblici uffici è la più rilevante sanzione interdittiva del nostro sistema penale. Secondo l'art. 28 c.p essa è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo la legge disponga diversamente, priva il condannato:

1. del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico;
2. di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o d'incarico di pubblico servizio (art. 358 c.p.p);

¹⁵ Art. 671 c.p. (Impiego di minori nell'accattonaggio): "Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Qualora il fatto commesso dal genitore o dal tutore, la condanna importa la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dall'ufficio di tutore".

3. degli uffici di tutore (artt. 346 e 424 c.c.) e curatore (art. 392 c.c.), anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura (artt. 350, 353, 393 c.c. ; 541, 564, 569 c.p.);
4. di gradi e dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
5. di stipendi, pensioni, assegni che siano a carico dello stato o di un altro ente pubblico.

La Corte Costituzionale, con sentenza 7-13 gennaio 1966 n. 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo disposto, limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro, e con sentenza n. 113 del 1968, ha rilevato l'illegittimità costituzionale per ciò che attiene alle pensioni di guerra;

6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
7. della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione perpetua consegue *ipso iure* alla condanna all'ergastolo (art. 22 c.p.), alla condanna per delitto doloso o preterintenzionale alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, alla dichiarazione di abitualità (artt. 102, 103 c.p), professionalità nel delitto (art. 105 c.p.) o di tendenza a delinquere (art. 108 c.p.), secondo quanto viene espresso nell'art. 29, comma 2 c.p.

L'interdizione temporanea (artt. 28 e 31 c.p.) priva invece il condannato delle capacità poste sopra in rilievo per un periodo limitato.

L'interdizione temporanea non può avere una durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque anni (artt. 37 e 79 c.p.).

In alcuni casi (si pensi agli artt. 512, 564, comma 4, 569 c.p.) la legge stabilisce che l'interdizione dai pubblici uffici sia limitata solo ad alcuni uffici.

- Interdizione da una professione o da un'arte

L'interdizione da una professione o da un'arte consiste nella perdita della capacità di esercitare, per il tempo dell'interdizione, una professione, un'arte, un'industria, un commercio, un mestiere per cui sia necessario un permesso speciale o una speciale abilitazione (art. 30 c.p.). Si applica nell'ipotesi di condanna per delitti commessi con l'abuso di poteri, con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, ad un pubblico servizio o con abuso di una professione, arte, industria, di un commercio o mestiere, o con violazione dei doveri ad essi inerenti (art. 31 c.p.).

La pena in esame non può avere una durata inferiore ad un mese né superiore a cinque anni, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Decorso il periodo interdittivo i permessi, le autorizzazioni, le licenze, possono essere riottenuti. L'ipotesi di abuso della professione, ai fini dell'applicazione dell'art. 31 c.p., presuppone un uso abnorme del diritto all'esercizio della professione e un comportamento illecito grave sia per la reiterazione e la gravità del fatto (dal lato obiettivo) che per la maggiore intensità del dolo (dal lato soggettivo)¹⁶.

Sono stati sollevati problemi rispetto all'applicazione dell'esaminata interdizione nei confronti dei giornalisti¹⁷. Nella disciplina sull'ordinamento della professione di giornalista, Legge 3 febbraio 1963 n. 69, secondo la dottrina maggioritaria si riscontrerebbero due tesi: secondo una prima tesi il giornalista professionista potrebbe essere interdetto qualora, con violazione dei doveri, avesse commesso reato¹⁸; per la seconda invece la violazione di un dovere si potrebbe solo ravvisare nel mancato controllo del direttore responsabile. Facendo riferimento a tale dottrina si riteneva comunemente inapplicabile la pena accessoria dell'interdizione da una professione rispetto ad un giornalista che, esercitando il diritto di critica durante una trasmissione televisiva, con una sola frase si fosse avvicinato alla diffamazione.

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese né superiore a cinque anni (art. 30 co. 2 c.p.) e si determina in base al principio di equivalenza a norma dell'art. 37 c.p.

- Interdizione legale

L'interdizione legale è la pena accessoria che consegue ai delitti di maggiore gravità. Tale pena priva il condannato dalla capacità di agire, con riguardo ai diritti patrimoniali: il soggetto ne conserva la titolarità, ma potrà disporre solo attraverso un tutore seguendo la disciplina civilistica dell'art. 424 c.c richiamata dall'art. 32 comma 4 c.p.¹⁹.

¹⁶ FIANDACA-MUSCO, op.cit., pag. 684 e ss. Per una corretta separazione dei due concetti si veda Cass. 25 maggio 1972, in Cass. Pen. Mass. Ann., 1973, 981.

¹⁷ NUVOLONE, Giornalisti e diffamazione, in Indice pen. , 1973, pag.140 e ss.

¹⁸ FERRANTE, Professione di giornalista, cit., pag. 49 e ss.

¹⁹ Art. 424 c.c. (Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato) "Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitato a norma dell'art.419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'art.408 (Comma così sostituito dall'art. 7. 1, Legge 9 gennaio 2004 n°6)."

Art. 32 co. 4 c.p. (Interdizione legale) "Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale."

Questa pena accessoria segue *ope legis* alla condanna alla pena dell'ergastolo, nonché alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni (art. 32 co. 3 c.p.).

La condanna produce inoltre, durante alla pena, la sospensione dalla potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga diversamente (art. 32 co. 3 c.p.).

L'interdizione legale in deroga al disposto dell'art. 139 c.p. è eseguita contemporaneamente alla pena principale e ha durata pari a questa (a norma dell'art. 37 c.p. principio di equivalenza).

Lo stato di interdizione legale non impedisce a detenuti ed internati l'esercizio personale dei diritti loro riconosciuti dall'ordinamento penitenziario (art. 4 delle Legge 26 luglio 1975 n. 354)²⁰.

- Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'applicazione di questa pena accessoria (inizialmente prevista dall'abrogato art. 2641 per i reati societari) con l'art. 123 della Legge 24 novembre 1981 n. 689²¹, che modifica il sistema penale, è stata estesa rendendola di carattere generale.

Questa pena accessoria priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale, dirigente preposto alla direzione di documenti contabili societari e ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore (art. 32-bis, comma 1 c.p.).

Presupposto per poter applicare questa pena accessoria è la condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio (art. 32-bis co. 2 c.p.) sia che questi siano elementi costitutivi del delitto oggetto della condanna, sia che connotino il singolo fatto concreto; è applicabile anche al condannato per un delitto colposo. La durata di questa interdizione si determina in base al principio di equivalenza (art. 37 c.p.), senza che sia previsto alcun limite minimo e massimo.

- Incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

²⁰ L'art. 4 è di fondamentale importanza perché assicura ai detenuti e agli internati l'esercizio personale dei loro diritti anche se si trovano in stato di interdizione legale. La decisiva svolta rispetto al Regolamento del 1931 si esprime, dunque, anche nel riconoscimento al detenuto di una propria soggettività giuridica, venendo identificato e definito quale titolare di diritti e di aspettative e legittimato all'agire giuridico proprio nella qualità di titolare di diritti che appartengono alla condizione di detenuto. E si tratta, per lo più, di valori tutelati dalla Costituzione, esprimendosi nei diritti relativi all'integrità fisica, ai rapporti familiari e sociali, all'integrità morale e culturale. V. M.RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, 2002.

²¹ Che ha introdotto l'art. 35-bis (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese): "La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni nè superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".

L'art. 120 della Legge 24 novembre 1981 n. 689²² ha introdotto nel Codice Penale l'art. 32-ter che prevede la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Tale pena si rivolge alla persona fisica del condannato, non coinvolgendo l'impresa nell'esercizio della cui attività è stato commesso il reato. Essa comporta il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, quali ad esempio prestazioni sanitarie, servizi postali e trasporti.

La pena, che non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni (art. 32-ter c.p.), richiede la sussistenza di due presupposti. Essa, infatti, consegue *ipso iure* alla condanna per uno dei delitti compresi nell'elenco tassativo fornito dall'art. 32-quater c.p.²³. Il delitto, inoltre, deve essere stato commesso "in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa" (art. 32-quater c.p.).

L'incapacità di contrarre con la P.A. consegue, inoltre, alla commissione del reato di omissione, falsità in registrazione o denunce obbligatorie, del reato di cui all'art. 2 della Legge Merli²⁴, nonché in taluni reati fiscali.

²² Art 120 della Legge 24 novembre 1981 n°689 (Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) viene inserito l'art. 32-ter. - (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione): " *L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni*".

²³ Che comprende ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 216-ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo comma e 640 bis. Il suddetto elenco comprende, dunque, tra gli altri, l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso, alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (concussione, corruzione, etc.), alcuni delitti contro l'economia (aggiotaggio, manovre speculative su merci, etc.) e contro il patrimonio (truffa aggravata, usura, etc.).

²⁴ Art. 2 della Legge 319 del 10 maggio 1976 detta anche Legge Merli "Allo Stato competono: a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle attività pubbliche e private connesse con l'applicazione della presente legge; b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonché dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dalla presente legge; c) la redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, punto d), sulla base dei piani regionali, nonché il controllo della compatibilità dei piani regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere interregionale, anche attraverso conferenze permanenti interregionali, promosse dal Ministro per i lavori pubblici; d) l'indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante la individuazione di standard di consumi, per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; e) la determinazione di norme tecniche generali: 1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione; 2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere; 3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione; 4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 mc. Sono fatte salve le eventuali più restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti. Le materie di cui alle lettere b), d), e), del presente articolo debbono essere regolate entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge."

- *Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego*

L'art. 32-quinquies c.p. è stato introdotto dall'art. 5, comma. 2 della Legge 27 marzo 2001 n. 97 e si applica solo ai reati commessi in epoca successiva al 28 marzo 2001. Esso dispone che "salvo quanto previsto dagli artt. 29 e 31 (interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici), la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314 co. 1 (peculato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica".

Anche successivamente alla riforma del procedimento disciplinare condotta dall'art. 9 della Legge n. 19 del 1990²⁵, sono ritenute ammissibili dall'ordinamento ipotesi di destituzione automatica (come l'interdizione dai pubblici uffici ex art. 28 c.p., la rimozione a seguito della perdita di grado ex art. 29 c.p.m.p., l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ex art. 32 quinquies c.p. introdotto dalla Legge 27 marzo 2002 n. 97). L'art. 9 della L. n. 19 del 1990, emanato coerentemente con la declaratoria di incostituzionalità della destituzione automatica a seguito della condanna penale, non ha infatti abolito tutte le norme contrastanti con il divieto di automatica destituzione, ma solo quella indicata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 971, 14 ottobre 1988"²⁶.

- *Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa*

Anche su questa pena accessoria hanno introdotto innovazioni significative la Legge n. 689 del 1981 e la Legge del 7 febbraio 1990 n. 19.

Il legislatore ha sostituito il concetto di "*pater potestas*" con quello della potestà dei genitori, abrogando il riferimento all'autorità maritale già eliminata dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 che sancisce e fissa la parità giuridica dei coniugi.

La decadenza dalla potestà dei genitori comporta la definitiva perdita dei poteri dati dalla legge ai genitori nei confronti dei figli. Il genitore è privato dalla titolarità dei diritti e delle facoltà di carattere particolare nei confronti dei figli (art. 34, comma 1 c.p.) e dei diritti (di

²⁵ Art. 9 della L.n°19 del 1990: "*Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. è abrogata ogni contraria disposizione di legge.2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto.3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.*"

²⁶ V. anche Cons., St., Sez. IV, 9 dicembre 2002, n°6669.

amministrazione e usufrutto legale sui beni del figlio attribuitigli dal codice civile (art. 34 co. 3 c.p.).

La decadenza dalla potestà di genitore consegue *ipso iure* alla condanna dell'ergastolo (art. 32 co. 2 c.p.) e per i delitti contro la famiglia o la persona come l'incesto, l'alterazione di stato, reati sessuali, corruzione di minorenne.

La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori comporta, invece, la perdita temporanea della capacità di esercizio delle stesse facoltà e diritti. Essa consegue alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, salvo che il giudice non disponga diversamente e che si tratti di delitto non colposo, nonché alla condanna per qualsiasi delitto commesso "con abuso della potestà dei genitori".

La decadenza ha carattere perpetuo, la sospensione ha carattere temporaneo. Se deriva dalla condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni, essa ha una durata corrispondente a quella della pena principale (art. 37 c.p.) e si estingue contemporaneamente ad essa (art. 32 co. 3 c.p.). Ha, invece, durata doppia alla pena principale se deriva dalla condanna per un delitto commesso con abuso della potestà dei genitori (art. 34 co. 2 c.p.).

- *Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte*

Questa pena accessoria è stata prevista dall'art. 35 c.p. e ha un contenuto uguale alla interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte. Essa tuttavia si limita a sospendere, per il periodo determinato, la capacità di esercizio di una professione, arte o mestiere. Non comporta, inoltre, decadenza del titolo: il condannato, eseguita la pena, automaticamente ottiene nuovamente il diritto ad esercitare la propria professione, arte o licenza.

La pena della sospensione consegue alla condanna per contravvenzioni commesse con abuso della professione, arte, commercio, industria, quando la pena inflitta non è inferiore ad un anno.

La durata della sospensione è compresa fra quindici giorni e due anni determinandosi in base al principio di equivalenza (art. 37 c.p.).

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte costituisce una pena accessoria, essendo una conseguenza *ex lege* della condanna. Non osta alla sua applicazione la circostanza che il questore abbia comminato la sospensione della licenza a seguito del fatto oggetto del processo, infatti quest'ultima misura ha semplice natura cautelare.

- *Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese*

L'art. 35-bis c.p. è stato introdotto dall'art. 123 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Tale norma priva temporaneamente il condannato della capacità di esercitare durante l'interdizione l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale, nonché ogni altro ufficio con

potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa ha dunque contenuto afflittivo analogo alla interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Essa non può aver una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni, determinandosi in base al principio di equivalenza. La pena consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio senza distinguere tra contravvenzioni commesse con dolo o colpa.

- Pubblicazione della sentenza penale di condanna

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna art. 36 c.p. (inoltre artt. 536, 543 c.p.²⁷).

Questa pubblicazione trova attuazione in modi diversi: la sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata con l'affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello in cui è stato commesso il delitto ed in quello ove il condannato ha la residenza. La stessa viene inoltre pubblicata per estratto, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice, salvo che egli non ne disponga la pubblicazione per intero, e viene eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

Negli altri casi, specificatamente stabiliti dalla legge, la pubblicazione viene eseguita esclusivamente con la pubblicazione sui giornali. Comportano la pubblicazione della sentenza di condanna le condanne per delitti contro l'incolumità pubblica connotati da frode (come l'avvelenamento di acque o alimenti ed epidemie), per delitti in materia di marchi e segni distintivi (come la contraffazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o prodotti industriali, contraffazione di pubblici sigilli o del sigillo dello Stato), per le contravvenzioni di esercizio o partecipazione al gioco d'azzardo e maltrattamento di animali (artt. 448, 475, 722, 727 co. 2 c.p.)

28

²⁷ Art. 536 c.p.p (Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna) “ Nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita”. Art 543c.p.p (Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno) “1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato”.

²⁸ Art. 448 c.p.(Pene accessorie) “La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza. La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (l'ultimo comma è aggiunto dal D.L. 18 giugno 1986, n. 282); art. 475 c.p. (Pena Accessoria) “La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti *importa la pubblicazione della sentenza*”; art. 722 c.p. (Pena accessoria e misura di sicurezza) “*La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati*”; art 727 co. 2 c.p (Abbandono di animali) “alla stessa pena soggiace chi unque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di grandi sofferenze”.

Alcune volte la pubblicazione della sentenza di condanna assolve la funzione di riparazione del danno. In quest'ultimo caso la pubblicazione non assume, pertanto, la natura di pena accessoria).

2. CARRIERA DEVIANTE ED ESPERIENZA IN CARCERE

Prima di analizzare il percorso di reinserimento sociale e lavorativo degli ex detenuti ci sembra utile introdurre la relazione tra il concetto di carriera deviante²⁹ e l'esperienza in carcere.

La maggior parte degli intervistati ha svolto un'attività lavorativa prima della condanna alla pena detentiva³⁰, in alternanza con la commissione di reati, oppure prima dell'inizio della carriera deviante.

Le capacità lavorative pregresse alla condanna potrebbero rappresentare un elemento utile ai fini del reinserimento lavorativo, oppure un fattore di agevolazione all'accesso al lavoro intramurario o extramurario. Al fine di individuare gli input che agevolano il reinserimento lavorativo (il capitale umano dei detenuti, i lavori o le mansioni in carcere?) si è ritenuto necessario ripercorrere le fasi salienti dell'esperienza in carcere, approfondendo gli aspetti che riguardano le possibilità di lavoro e le eventuali misure alternative concesse.

Le carriere devianti sono state narrate sia dagli ex detenuti intervistati, sia dai testimoni privilegiati. Per quanto concerne le testimonianze degli ex detenuti, è bene chiarire che una minoranza del campione non ha fornito dettagli in merito ai reati per cui è stata condannata. I lavori svolti durante le pene detentive sono stati descritti da tutti gli intervistati: ex detenuti che ne hanno beneficiato, volontari presso la casa circondariale, operatori sociali esterni al carcere ed imprenditori.

Per quanto riguarda il campione si ipotizza che i soggetti aventi un'età inferiore ai cinquant'anni possano non avere considerato, nella narrazione della loro storia, eventuali atti devianti commessi in minore età. Gli stessi intervistati potrebbero avere sottovalutato l'importanza di alcuni reati nel loro percorso di vita, non indicando così i passaggi o gli "eventi scatenanti" del percorso criminale. Un'ulteriore problematicità del campione è legata al fatto che non è stata utilizzata una tecnica di campionamento probabilistico; infatti il campione esaminato non è rappresentativo e non è stratificato rispetto ai reati o alle condanne penali.

In primo luogo stati analizzati gli aspetti principali della costruzione del percorso criminale³¹, emersi in base alla documentazione empirica. In secondo luogo è stato descritto l'approccio al mondo del lavoro in carcere. Sono stati esaminati i tipi di lavoro assegnati in carcere agli intervistati, osservando le conseguenze che tali lavori hanno generato sul reinserimento lavorativo a fine pena.

²⁹ In tema di carriere devianti il contributo più significativo è quello di Becker H. (1987), *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Edizioni Gruppo Abele, Torino. Si veda anche Lemert (1981), *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano

³⁰ Solo un intervistato, infatti, ha dichiarato di non avere mai avuto un lavoro onesto.

³¹ Per un'analisi accurata della prospettiva costruzionista applicata allo studio del crimine si veda Hester S., Eglin P (1999), *Sociologia del crimine*, Piero Manni, Lecce

2.1 Analisi delle carriere devianti

Le interviste hanno comportato l'individuazione di due differenti tipi di percorso criminale: nel primo la carriera deviante ha riguardato la reiterazione di reati da parte di persone che hanno già subito una condanna. Nel secondo la commissione del primo reato coincide con la prima condanna penale³². La distinzione tra i due tipi di percorsi si basa sul riconoscimento (o reazione) sociale degli atti devianti, ossia sulla loro denuncia e condanna. Nel primo caso il riconoscimento non si verifica dopo il primo reato, ma avviene a seguito della prosecuzione o evoluzione della carriera criminale. In questo caso è più corretto parlare di carriera deviante, dal momento che il soggetto ha sperimentato su se stesso la reazione sociale negativa, affinando le tecniche delinquenziali ed interiorizzando il ruolo di deviante. Nel secondo caso, invece, il primo reato è già riconosciuto come tale da parte della società.

La quasi totalità delle testimonianze raccolte riconducono il percorso criminale al primo caso descritto, mentre solamente due rientrano nel secondo tipo di percorso.

“Avevo una passione per la marijuana, l'hashish e le droghe leggere in genere. Sono stato contattato da una serie di persone per predisporre una vettura con doppio fondo, per l'importazione dell'hashish dalla Spagna. Dopo un anno o due mi piomba a casa la squadra mobile di Torino, perché avevano arrestato un tipo che gli aveva raccontato tutto. Ho fatto un anno di custodia cautelare, mi avevano accusato inizialmente di importazione ma poi effettivamente il reato non c'era. Mi hanno condannato per associazione a delinquere e mi è valso un biglietto per quattro anni e sei mesi di detenzione, perché ero il meccanico dell'organizzazione. Nel febbraio del duemila e cinque mi sono ritrovato di nuovo felicemente detenuto”. (Intervista numero 3)

In base a quanto è emerso dalle interviste ad imprenditori ed operatori sociali, si evidenzia un maggiore investimento professionale ed occupazionale per quei soggetti che hanno reiterato lo stesso reato ed hanno un'età più elevata rispetto a coloro che si trovano alla loro prima condanna. Molti ex detenuti recidivi sono stati condannati per traffico, detenzione di sostanze stupefacenti, oppure per associazione finalizzata al traffico illecito delle stesse. Questo genere di reati, sovente, era associato a problemi di dipendenze patologiche. In alcuni casi la carriera deviante è iniziata con il consumo di sostanze stupefacenti, per poi evolversi con lo spaccio. In base ai dati

³² Tale considerazione suggerisce una riflessione sulla distinzione tra devianza primaria e secondaria. Il passaggio tra le due forme di devianza si realizza a seguito di inasprimento delle sanzioni, ulteriori atti devianti e crescente ostilità nei confronti del trasgressore. Colui che è etichettato come deviante modifica la sua struttura psichica e le sue dinamiche relazionali; infatti inizia ad accettare l'etichetta ed a confermare l'immagine che la società gli ha attribuito. Gli intervistati che sono stati condannati per il loro primo reato non si percepiscono come devianti e non hanno interiorizzato l'etichetta. In alcune interviste emerge la volontà di distinguersi all'interno del carcere, studiando o impegnandosi nel lavoro. L'obiettivo è rovesciare lo stigma ricevuto. Per il processo di etichettamento, soprattutto alla distinzione tra devianza primaria e secondaria. La distinzione tra devianza primaria e devianza secondaria è stata introdotta da Lemert E. M. in particolare nei suoi scritti *Some aspects of a general theory of sociopathic behaviour* in "Proceedings of Pacific Sociological Society" 16 (1):23-29, 1948 e *Social Pathology*, New York: McGraw-Hill, 1951

raccolti si è compreso come i tossicodipendenti siano stati cooptati da organizzazioni criminali in qualità di spacciatori in zone periferiche della città o come trasportatori di carichi di sostanze dall'estero verso l'Italia. Tali soggetti rientrano dunque nel c.d. reclutamento di “bassa manodopera” da parte delle organizzazioni criminali. Una sorta di divisione fordista del lavoro criminale, ipotizzata da alcune teorie sociologiche e criminologiche³³ e caratterizzata dalla “dequalificazione” delle mansioni per alcune categorie di soggetti: immigrati, tossicodipendenti e persone aventi altre situazioni di marginalità, emerge dall'analisi del secondo tipo di costruzione della carriera deviante.

“Mi sono fatto prestare i soldi da un usuraio ed ho aperto il negozio a mia figlia. All'inizio andava bene, dopodiché mia figlia ha avuto problemi al braccio e le si sono bloccati i nervi e non poteva più lavorare. Lì sono iniziati i problemi: bollette, fornitori, affitti da pagare. Io sono riuscito a restituire dieci milioni su trentacinquemila, ma avevo gli interessi del dieci per cento mensili da pagare a questi usurai. Mese dopo mese aumentavano, insieme alle minacce di morte ed alla famiglia. Fino a quando mi hanno fatto una proposta: o ci dai i soldi o fai questo viaggio per noi in Olanda a prendere dieci chili di cocaina. Mi hanno fatto questa proposta di andare in Olanda e quando tornavo il debito era pagato”. (Intervista numero 4)

“Sono arrivata in Italia tramite una foto. È una storia un po' strana: ho conosciuto un bambino, l'ho visto nella foto e il suo sguardo rispecchiava un po' di dolore. Volevo conoscere questo bambino e sono arrivata qua: l'ho conosciuto. A quei tempi suo papà spacciava cocaina ed io sono arrivata qua, non sapevo proprio parlare niente italiano. Prima di imparare italiano avevo già capito cosa succedeva nella casa, ma dovevo decidere se lasciare il bambino ed andarmene o stare con bambino. A quei tempi io pensavo come era la legge in Romania, che non mi avrebbe condannata perché ho taciuto. Io non c'entravo niente, ma siccome quando ti trovi in posto sbagliato al momento sbagliato sono arrivati carabinieri ed hanno arrestato tutti”. (Intervista numero 8)

L'analisi dei dati conferma la tendenza ad assegnare mansioni rischiose a soggetti ritenuti gerarchicamente e socialmente deboli, come si può evincere dalla testimonianza di una persona costretta ad importare cocaina per saldare un suo debito d'usura. In questo secondo tipo di carriera deviante si ipotizza che le persone siano state condannate al loro primo reato, commesso in presenza di fattori contingenti. Non ci sono elementi per affermare che, in realtà, sussistano altri atti devianti sommersi. Le uniche due persone intervistate, condannate al loro primo reato, hanno intrapreso il percorso criminale a seguito di scelte imposte dalle situazioni vissute in determinate fasi del ciclo di vita: saldare un debito agli usurai ed arginare i rischi per i familiari, inizio di un iter di migrazione per ragioni affettive.

La metà degli ex detenuti intervistati ha commesso reati di associazione finalizzata al traffico illecito ed alla detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Sono comprese in questo numero

³³ Si rimanda a V. Ruggiero, *Economie sporche: l'impresa criminale in Europa*, Bollati Boringhieri, Torino, 1996.

anche le due donne presenti nel campione, di cui una di nazionalità rumena. Le condanne per questi reati hanno caratteristiche particolari:

- All'interno del campione solo una condanna è inferiore ai tre anni, mentre le altre superano i cinque anni.
- Nel caso specifico dell'ex detenuta tossicodipendente è stata fatta più volte richiesta al Tribunale di Sorveglianza per l'affidamento in prova ai Servizi Sociali. L'affidamento è stato concesso ad una comunità terapeutica alla fine della sua pena detentiva.
- Un intervistato è stato processato, condannato ed ha scontato la pena in un paese europeo. Il suo rientro in Italia è avvenuto al termine della pena detentiva.

“É andato tutto male perché con il mio ex marito c'è stata di mezzo la droga, per cui ha fatto fallimento ed è stato chiuso. Ho sempre e comunque lavorato nonostante tutti i problemi che avevo e sempre da sola, perché la famiglia non ce l'ho da ragazzina. Ho due figli e sono già nonna, però mi sono stati tolti non per la tossicodipendenza ma per il carcere troppo alto. Ho avuto una condanna a dodici anni e la bambina aveva solo tre anni, per cui mi è stata tolta. No, ne ho avute parecchie. In totale ho fatto sedici anni di carcere: questa di dodici che è stata la più lunga, poi tutte scaglionate di sei mesi, otto mesi. Poi nell'ultima condanna ho fatto un anno di rientro e poi sono venuta qua. Ho fatto l'affidamento”. (Intervista numero 5)

Le condanne detentive elevate non hanno interessato solo i reati in materia di sostanze stupefacenti, ma anche i delitti contro il patrimonio. In questi casi sembrerebbe che i reati siano stati commessi su di un arco temporale più ampio, sovente alternato a lavori onesti o a periodi di interruzione della commissione di attività illecite.

“Il mese prossimo avrò cinquantasette anni, non è che sono tanto ragazzino. Ad ogni modo ho sbagliato in gioventù e me la sono portata dietro, perché poi uscivo e continuavo a sbagliare. Forse non avevo un aiuto ed un appoggio come si doveva, ma questa volta l'ho trovato anche perché ho detto basta non ho più intenzione di ricadere in quegli errori. In tutto mi sono fatto sedici anni, ma con l'indulto non ho più voluto avere legami e sono a posto. Ho avuto svariate condanne e la più lunga è stata la prima dal settantasei all'ottanta, di quasi cinque anni. Gli ultimi, però, io avrei finito nel duemila e nove perché avevo un cumulo di pene. Sono stato arrestato nel duemila e quattro ed avevo un cumulo di pene, però grazie a quest'indulto che a me è servito sono uscito prima. Non ho mai lavorato, intendo un lavoro onesto. Magari uscivo e commettevo di nuovo dei reati. Se venivo preso li pagavo, altrimenti ne beneficiavo”. (Intervista numero 7)

Per quanto riguarda il campione degli intervistati si riscontrano più condanne in presenza di lunghe carriere criminali, oppure per gli extracomunitari. I casi presi in considerazione dalla ricerca testimoniano i fenomeni di stigmatizzazione e pregiudizio che investono alcune categorie di soggetti. Nella realtà italiana, extracomunitari e tossicodipendenti sono, come noto,

maggiormente soggetti a condanne ed incarcerazioni³⁴ ed hanno minori possibilità di reinserimento sociale e lavorativo. La disparità di opportunità tra detenuti italiani e stranieri viene amplificata dai problemi legati a questioni di tipo burocratico.

“Io ho avuto un’esperienza carceraria abbastanza lunga iniziata nel 1998, anno del mio arrivo in Italia. Ero un extra comunitario e sono stato arrestato per traffico di stupefacenti. In prima battuta ho ricevuto una pena di nove anni. Nella mente criminale non è sufficiente la mera rappresentazione di una possibile pena da dover scontare per far sì che si eviti di delinquere ulteriormente. Essendo un extracomunitario la Questura ha ripetutamente cercato di espellermi dal territorio italiano, nonostante il Tribunale avesse cancellato il decreto di espulsione valutando positivamente il percorso che avevo compiuto. La Questura ha creato una situazione anti-giuridica, inserendomi in un limbo giuridico: potevo restare sul territorio italiano ma non avevo un documento di identità, un permesso di soggiorno. Sono dovuto tornare al mio paese, in Colombia, presentarmi all’ambasciata italiana e rientrare con un visto regolare di studio, oggi sono ancora in attesa del permesso di soggiorno”. (Intervista numero 9)

“Io sono uscita dal carcere non avevo documenti, non avevo nemmeno il permesso di soggiorno che a quei tempi ci voleva ancora. Non avevo documenti, non avevo soldi e un lavoro lo puoi trovare solamente con la carta di identità. La carta di identità non c’era, non avevo un lavoro e non potevo fare un contratto di affitto. Era un cane che si morde la coda e non sapevo cosa fare”. (Intervista numero 8)

Il più comune ostacolo burocratico che un soggetto extra-comunitario deve affrontare nei primi giorni fuori dal carcere è costituito dall'assenza di documenti, che gli impedisce - ad esempio- di stipulare contratti di lavoro o affittare un'abitazione. Da tale impedimento si origina, pertanto, un circolo vizioso che aumenta le probabilità dell'immissione nel mercato economico sommerso e illegale.

³⁴ Per approfondimenti sulla costruzione degli stereotipi del deviante: “Franco Prina, *Devianza e politiche di controllo. Scenari e tendenze nelle società contemporanee*, Carocci, Roma, 2003”.

2.2 Reinserimento lavorativo dentro il carcere

Gli aspetti emersi dall'analisi dei dati interessano la formazione professionale, i tipi di lavoro svolti dagli ex detenuti con le eventuali conseguenze sul reinserimento lavorativo a fine pena e il successo del lavoro di reinserimento. Come premessa, va segnalato che tutti gli ex detenuti intervistati hanno avuto almeno un'esperienza lavorativa durante la permanenza in carcere, ad eccezione dell'unica persona che ha investito negli studi, conseguendo una laurea. Si può affermare che le opportunità di lavoro siano state parte integrante della risocializzazione degli intervistati, indipendentemente dalla durata della loro condanna.

“io ho fatto solo un anno di carcere. Grazie alla scuola che ho fatto dentro, cercavo in qualche modo di impegnarmi e vedere il lato positivo della vita. È inutile andare giù di morale e prendere terapie pesanti, perché avevo tanti esempi negativi lì in carcere. Secondo me non era un bel lavoro prendere tante terapie, ho iniziato ad andare a scuola ed ero brava. Poi ho fatto un colloquio con direttore, anche se avevo una condanna breve ma ero brava a scuola mi hanno fatto lavorare per due mesi. Davo il vitto e poi pulizie nei corridoi, poi questo era anche un passatempo. Oltre ai soldi che erano pochi, ma era un impegno in più. Poi leggevo tantissimo, mi serviva per il cervello”. (Intervista numero 8)

L'offerta didattica formativa del carcere di Torino coinvolge due ambiti strettamente collegati tra loro, ossia il proseguimento o la conclusione del percorso scolastico iniziato prima della pena detentiva ed i corsi professionali. Gli obiettivi principali concernono la possibilità per i detenuti di conseguire titoli di studio, oppure fornire gli strumenti per l'insegnamento di una professione. La formazione è affidata ai Centri Territoriali Permanenti, al Centro di Formazione Professionale, all'Istituto Plana e al Polo Universitario. Nel campione di ricerca gli ex detenuti che hanno ripreso gli studi in carcere non costituiscono un numero significativamente elevato. La maggioranza degli intervistati ha preferito dedicarsi alla formazione professionale, anche se i corsi istituzionali proposti non sono sempre percepiti come un input per il reinserimento lavorativo.

“Ho frequentato un corso di elettricisti, anche lì hanno una scarsa efficacia non dal punto di vista dell'amministrazione del carcere. È proprio una questione di persone che si iscrivono al corso solo per non stare un'ora in cella, chi combina casini, parte del personale di custodia che non vede l'ora di fare terminare”. (Intervista numero 3)

L'esigenza che il carcere diventi realmente luogo di risocializzazione e reinserimento sociale emerge dalle parole di tutti gli intervistati e dei testimoni privilegiati, i quali esprimono il comune auspicio che la formazione in carcere sia orientata alla preparazione di figure professionali richieste dall'attuale mercato del lavoro e che le opportunità lavorative siano indirizzate verso settori richiesti.

“Tempo fa, con un'altra associazione che non si occupa di detenuti ma che abbiamo conosciuto nei nostri venticinque anni di esperienza nel volontariato, abbiamo pensato di costruire un ospedale per malati in coma. E questo, in un futuro, potrà dare posti di lavoro. Abbiamo avuto adesso tutti i benestare della Regione, cosa non facile. Noi pensavamo in sei mesi di farcela, invece adesso sono passati due anni e ce l'abbiamo fatta. Lo apriremo a Caselle, perché abbiamo pensato a un posto che fosse raggiungibile per eventuali articoli ventuno. In questo non c'è nulla di ostativo, perché ho chiesto anche ai magistrati e non c'è nessun problema. Noi ci stiamo, vista la crisi, in settori che continueranno ad andare avanti. Invece altre idee che avevamo, ad esempio quella di mettere su un localino ora non è più possibile. Bisogna andare in settori dove il lavoro ci sarà sempre, anche se ci sarà concorrenza ma noi pensiamo che con qualche incentivo potremmo stare in piedi. Il guaio è quando prendi una persona in borsa lavoro e finita la borsa tutto finisce lì, ma questo non deve succedere”.
(Intervista numero 19)

Le frasi che seguono testimoniano in tre casi completamente diversi l'interesse per gli studi. Il primo riguarda un'ex detenuta tossicodipendente che ha ottenuto in carcere la licenza media. Il secondo è il racconto di una signora straniera che durante la detenzione ha studiato la lingua italiana. Il terzo, infine, è un parere dato da un ex detenuto che ha scontato la condanna in un paese straniero. Tali casi testimoniano i diversi ruoli ed obiettivi esercitati dall'istruzione carceraria.

“Io ho fatto la terza media dentro, il computer dentro, tutte le scuole le ho fatte più o meno in carcere perché io sono entrata che avevo diciotto anni. Ho fatto informatica. Prima ho preso la terza media e poi ho fatto informatica, era un corso di base. Io lavoravo in cucina, dove sono stata sette anni alle Nuove, e poi facevo il corso. Ogni volta sempre in cucina mi mettevano, avendo il diploma di cuoca”. (Intervista numero 5)

“Leggevo in italiano anche per la lingua, poi dopo sette mesi mia sorella ha iniziato a mandarmi anche libri in rumeno. Poi per il fatto che mi comportavo bene là, mi facevo avere tutti i pacchi che ricevevo da casa. Poi facevo anche dei lavori manuali: uncinetto, cucito. Ho provato a impegnarmi il cervello al massimo per non pensare a quell'incubo. Tenere il cervello sveglio serve, è inutile andare giù di morale”. (Intervista numero 8)

“Per evitare che il detenuto torni a delinquere bisogna consentirgli in carcere una possibilità di istruzione, perché purtroppo l'ignoranza è alla base della criminalità. Poi dargli una collocazione a livello lavorativo con

corsi di formazione: computer, panettiere, anche questi lavori che non si trovano più come saldatore, fresatore”. (Intervista numero 4)

La maggioranza degli intervistati ha avuto un lavoro all’interno del carcere durante il periodo di detenzione, mentre i lavori esterni sono stati assegnati in presenza di misure alternative. La tipologia delle mansioni più diffuse è costituita dalla manutenzione stessa del carcere: pulizie, vitto e cucina, impieghi in uffici come l’Ufficio Spesa. L’unico caso di condanna scontata all’estero ha previsto anche un lavoro intramurario, ma retribuito da un’azienda privata esterna.

“In Germania c’è la possibilità di scegliere se lavorare. Io ero nella regione del Bayer e lì si deve lavorare, anche perché c’è molto lavoro mentre magari altre regioni sono più povere ed i detenuti non hanno tante possibilità. Dopo avere girato quattro carceri, perché secondo il pubblico ministero tedesco io ero un criminale, sono arrivato lì. Ho lavorato per la BMW”. (Intervista numero 4)

Coloro che hanno avuto la possibilità di lavorare durante la pena detentiva hanno attribuito molta importanza al lavoro per progettare la vita futura.

“Sì, diciamo si lavorava un mese ogni tre mesi: pulizia cortili, cose del genere. Io lavoravo all’isolamento e facevo pulizie, da mangiare. Poi gli ultimi mesi, visto che mi avevano ridotto la pena a dieci mesi e poi avevo la buona condotta e sarei uscito mi sono rivolto a loro che mi hanno inserito nel programma”. (Intervista numero 7)

Il lavoro è considerato la base del reinserimento sociale dell’ex detenuto non solo da un punto di vista meramente economico, ma soprattutto perché esso concorre alla realizzazione personale ed all’uscita dalla devianza. Le esperienze positive di reinserimento lavorativo potrebbero costituire esempi di “storie a lieto fine”, sovente percepite come irrealizzabili da parte dei detenuti.

“La mia carcerazione è andata avanti dall’agosto del duemila e sei fino al luglio del duemila e sette, perché a marzo ho iniziato a usufruire di permessi premio. Durante i permessi premio stavo una giornata a dedicarmi allo svago, poi lavoravo. Mi hanno chiesto se sapevo usare i database, per cui mi ci hanno messo. Dopo un attrito iniziale perché mi sentivo un pesce fuor d’acqua, poi mi hanno dato un ufficio e mi hanno messo lì. Poi ho iniziato a sviluppare delle idee e all’interno dell’azienda ora ho carta bianca per: acquisiti, fornitori, la certificazione di qualità infatti risulterà nell’organigramma il responsabile generale della qualità (...). Non si percepiscono gli esempi positivi in carcere, non è che viene uno e racconta: “io sono andato là, ho lavorato”. Se uno sparisce si pensa che aveva i soldi intampati ed è sparito, poi anche il discorso di come si fa a vivere con pochi soldi al mese non avendo più i budget che si avevano prima. Si potrebbero, ad esempio, fare delle case famiglie per ex detenuti”. (Intervista numero 3)

Il lavoro rappresenta un mezzo di riscatto sociale, anche in situazioni in cui sussistono più forme di disagio o devianza.

“Ho fatto tre anni di Arcobaleno dentro il carcere e lì, non avendo colloqui, perché non avevo famiglia, mi è stata data la possibilità di lavorare e la scelta di non partecipare ai giochi. Facevo solo il programma comunitario e nelle ore in cui gli altri facevano queste cose io ho scelto di lavorare, così mi è stata data la borsa lavoro sempre da loro da Oltre il Muro”. (Intervista numero 5)

Le interviste hanno fatto emergere come l’aspettativa più comune in carcere sia avere un’attività da svolgere, indipendentemente dalla durata. Molti intervistati hanno sostenuto che il lavoro serve per impiegare in modo più redditizio e formativo il tempo, progettare il ritorno alla vita fuori, essere realizzati e riallacciare i rapporti con la famiglia.

“Serve il lavoro a come esci, soprattutto per chi non ha una famiglia. Ci vogliono persone come quelli delle associazioni, perché il loro è il metodo più giusto. Seguono il detenuto dentro e fuori con il lavoro che serve per riavere una vita nuova. Il lavoro è la cosa più importante per il detenuto e per l'ex detenuto, serve anche per un percorso morale di sostegno perché si hanno dubbi e perplessità quando si è soli e non si hanno risposte”. (Intervista numero 10)

Anche i datori di lavoro e gli imprenditori intervistati hanno ribadito l’importanza di investire nel capitale umano dei detenuti. Gli ex detenuti che attualmente ricoprono incarichi professionali gratificanti, hanno espresso il desiderio di realizzare una vera e propria gestione delle risorse umane in carcere.

“Ci andrebbe un percorso formativo di insegnare la professionalità e cercare di capire le doti di un individuo, occorrerebbe una vera e propria gestione delle risorse umane (...). Ci andrebbe più sensibilità verso il capitale umano del carcere, poi contattare imprenditori anche in vista di sgravi fiscali. Ci sono persone che hanno un’utilità a parte riempire la cella e guardare la televisione”. (Intervista numero 3)

I dati raccolti individuano le opportunità lavorative come strumento di riduzione delle ricadute nella devianza. Anche secondo una logica efficientista, dunque, assumere detenuti ed impiegare in modo ottimale il loro tempo in carcere potrebbe generare produttività e diminuire i rischi di recidive.

“Sono gli uomini a fare l’impresa. Se il connubio di una formula vincente, anche in un momento come questo di crisi generale, è quella di chi comanda l’impresa deve avere l’apertura mentale per assumere nella propria organizzazione. Stiamo parlando di aziende che non sono multinazionali, ma sono imprese di tipo padronale

dove il proprietario è l'azionista. Se ci crede riesce a trasferire ed a fare crescere una cultura di accettazione, perché è chiaro che si entra in squadre di edilizia. Il cantiere edile è un cantiere particolare perché servono maestranze molto specializzate, particolari, lavorano quasi tutti sul territorio e si creano dei vincoli e dei legami e se io devo collocare all'interno un estraneo come in qualsiasi altra assunzione rischia di essere difficile. Val da sé che se il capo non ci crede e la squadra capisce che il capo non ci sta credendo, ma lo fa solo perché ha cento euro di beneficio annuale, finito l'esperimento. L'assistenzialismo adesso lo abbiamo capito che non porta a nulla, invece se ci si crede e si inserisce la persona all'inizio magari di necessità virtù: il capo lo vuole ed io me lo faccio piacere. Poi si crea o non si crea l'armonia e l'accettazione all'interno del gruppo non dipende più dai trascorsi, ma dipende se la persona all'interno del gruppo si dà da fare perché lavorare alla costruzione di una strada o alla manutenzione del verde se il mio compagno lavora di meno finisce che io devo fare anche quel lavoro indipendentemente da chi sia. Poi bisogna avere un appoggio di esterni, innanzitutto in fase di selezione e l'Ufficio Pio ci ha sempre dato una mano in questo perché le persone vanno scelte. E poi anche nella gestione, il mio referente quando ho delle difficoltà, serve anche una persona che sia competente e sia preparato nella gestione del personale e di quel tipo di personale. Sono pochi gli esperimenti che sono falliti e quelli che sono falliti hanno dato loro le dimissioni, come le persone normali perché non si sentivano integrati nella squadra". (Intervista numero 11)

All'interno del campione si distingue il caso particolarmente significativo di un ex detenuto che ha dichiarato di non avere mai avuto un lavoro onesto, se non attività saltuarie, prima della condanna definitiva. Nel narrare la sua storia di vita, egli ha indicato come opportunità riabilitativa la ricerca di un'occupazione al termine della pena.

“Sono uscito con l'indulto nel duemila e sei. Sono uscito e sono andato dall'assistente sociale ed ho fatto il colloquio per la disoccupazione, perché ero già iscritto prima al registro ma essendo stato arrestato non avevo avuto il tempo per farlo. L'assistente sociale mi ha mandato per i cantieri, solo che facevano l'assunzione di quelli che avevano la disoccupazione antecedente al duemila e sei. Io non sono stato assunto per quello. Combinazione, vedendo un manifesto in via Leoncavallo dove andavo per l'assistente sociale, ho scoperto il Progetto Logos per gli indultati. Sono andato alla San Paolo e mi hanno inserito nei loro programmi, ma prima di trovare un lavoro mi hanno mandato all'Eta Beta a fare un corso di informatica e di italiano”. (Intervista numero 6)

La formazione professionale in carcere ha avuto influenze significative sul reinserimento degli ex detenuti, in particolare sul loro attuale lavoro. La maggioranza degli intervistati ha proseguito la carriera lavorativa presso l'impresa o la cooperativa dove aveva ottenuto la borsa lavoro.

“È un lavoro che ti prende e spesso lavoro anche la domenica, me ne sto lì a casa e mi metto a lavorare perché dobbiamo gestire una mole importante di dati. Con le tre cooperative facciamo sui cinquemilioni all'anno di

fatturato, siccome faccio poi l'analisi di costi di produzione ed i preventivi è anche una responsabilità. È un bel passo in avanti da quando sono stato raccattato lì in un corridoio del carcere". (Intervista numero 3)

"Ero in carcere a Parma ed ho fatto undici mesi all'ufficio spesa, però non era sufficiente per avere un taglio netto con il mio passato: mi occorreva un bel percorso. È stata veramente una fortuna, perché ho trovato dei datori di lavoro veramente squisiti. Per la borsa lavoro io lavoravo per la Maves, poi le ditte si sono unite per il progetto della Punto e a capo. Per loro il passato non interessa e sono stato bene accolto nella squadra dove c'era gente non con il mio passato, quindi ci siamo trovati bene in squadra. Adesso sto facendo questi parchi e do una mano a loro, vedremo più avanti dove mi manderanno". (Intervista numero 6)

Le testimonianze raccolte dai volontari del carcere e dagli operatori sociali individuano nell'impegno lavorativo la principale condizione di successo del reinserimento. Tale impegno, già durante la pena detentiva, è fondamentale per evitare recidive. Il lavoro si conferma, quindi, come l'elemento saliente del trattamento penitenziario ai fini della rieducazione dell'individuo. Le possibilità professionali possono concorrere alla responsabilizzazione dei detenuti, oltre a fornire incentivi per la progettazione dell'inserimento fuori dal carcere:

"Il primo che abbiamo aiutato, un ex rapinatore, ora lavora ed ha chiuso con il passato. Un altro ragazzo, uscito dal carcere si è rifatto una vita: ha trovato lavoro, si è sposato ed ha avuto un figlio". (Intervista numero 17)

I testimoni privilegiati e gli imprenditori intervistati hanno posto l'attenzione su alcuni fattori che tendono ad ostacolare la fine della carriera deviante. Tra questi, il principale pare essere individuato dalla funzione svolta dalla pena nell'etichettamento della persona, ostacolandone il reinserimento lavorativo. Il parere di molti intervistati conferma l'ipotesi costruzionista che la condanna penale colpisca in maniera selettiva i "pochi" che vengono scoperti, a fronte della moltitudine di soggetti che commettono reati, ma non venendo individuati, alimentano la c.d. "cifra oscura" del crimine:

"È la mancanza di futuro che condiziona il comportamento attuale del soggetto. In Italia solo il 7% degli autori di reato viene condannato, il restante 93% non è conosciuto neppure dagli organi di controllo. I circa 54mila carcerati odierni sono composti prevalentemente nell'84% da ingressi di extracomunitari stranieri o neocomunitari e tossicodipendenti; eppure se mettiamo insieme extracomunitari e tossicodipendenti questi non commettono l'80% della totalità dei reati tuttavia in carcere però sono più dell'80%. Allora possiamo dire che esista una concezione teorizzata per cui la legge è uguale per tutti e una concezione applicata che risulta esser molto selettiva. Quando si parla di pregiudizio, di etichettamento, di esclusione, ci si riferisce non al 100% di coloro che commettono i reati ma soltanto al 7%". (Intervista numero 15)

3. REINSERIMENTO SOCIALE: ELEMENTI FUNZIONALI

Il reinserimento sociale e lavorativo degli ex detenuti è caratterizzato da fattori positivi e negativi. Dall'analisi delle interviste sono emersi quattro tratti positivi.

In primo luogo, è stato riservato ampio spazio alle testimonianze raccolte, al fine di analizzarne i percorsi effettuati e presentare dati concreti sull'inserimento sociale e lavorativo.

In secondo luogo, si è analizzato il lavoro di rete attuato dagli attori sociali in supporto ai detenuti ed agli ex detenuti. A tale proposito si è scelto di considerare il punto di vita di alcuni testimoni privilegiati quali i volontari afferenti alle sei associazioni operanti presso la casa circondariale, gli operatori sociali e un membro dello staff dell'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo.

In terzo luogo, soffermandosi sullo studio delle motivazioni che inducono gli imprenditori ad assumere ex detenuti, si è ipotizzata un'interpretazione del fenomeno sulla base dell'appartenenza culturale, distinguendo il modello "laico-economico" da quello "cattolico".

Infine, sono state descritte le attuali professioni esercitate dagli ex detenuti intervistati, inserendo un'appendice di approfondimento sul Progetto Logos dell'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo di Torino.

3.1 Le prime tappe del reinserimento sociale e lavorativo a fine pena

La maggioranza degli intervistati ha iniziato a progettare il rientro in società prima della fine della pena detentiva. Gli elementi basilari per l'immediato inserimento nel tessuto sociale, emerse dalla documentazione empirica sono l'abitazione, la riconciliazione con la famiglia, l'adattamento a un nuovo stile di vita ed il sostegno nella ricerca di un'occupazione.

Quasi tutti i soggetti intervistati non hanno avuto particolari problemi nella ricerca di una casa, dal momento che affermano di avere avuto il sostegno dei familiari, oppure di aver ottenuto alloggi di edilizia popolare. Nonostante all'interno del campione non siano emerse grandi difficoltà riguardanti la ricerca della casa, gli intervistati ritengono che i problemi - che presumibilmente molti detenuti devono affrontare - connessi ad una mancata sistemazione abitativa decente ostacolano il reinserimento sociale, aumentando le probabilità di vivere in situazioni di marginalità. Avere un posto stabile e decoroso dove vivere è, dunque, considerato essenziale per l'inserimento e per la riduzione del rischio di recidiva:

“Dopo sette anni di carcere esci e trovi una situazione catastrofica: affitti da pagare, banche e come si fa? Io sono stato più fortunato perché abito in una casa popolare, ma diversamente come fa una famiglia? Il detenuto paga il suo debito nei confronti della società scontando la pena, ma la famiglia cosa ne può? I figli poi cosa ne possono, soprattutto i maschi che tendenzialmente se non seguiti magari si perdono in altre strade di più rispetto alle donne”. (Intervista numero 4)

“Il lavoro è l’unica via di uscita, perché dopo che sei stato in prigione non sai dove andare. Io ho avuto la fortuna di avere qualcuno che mi prendeva in casa. Però se uno uscisse così di prigione, senza una lira in tasca, anche se trovasse lavoro dove andrebbe a dormire? Si rivolge inevitabilmente agli amici, ma se chi ti piglia in casa sono quelli inaffidabili che magari conoscevi prima da lì a ripetere l’iter ci si mette poco”. (Intervista numero 3)

“Abbiamo la casa dei nostri suoceri che sono mancati, quindi siamo passati titolari noi e continuiamo a pagare e va benissimo. Ci siamo comprati una macchina, passo per passo: il primo anno con i pullman, con sacrifici e adesso ci stiamo mettendo dei soldi da parte. Siamo riusciti a fare delle belle cose sempre pian piano, senza mai metterci fretta e sempre parlandone perché qualsiasi decisione prendiamo la prendiamo insieme”. (Intervista numero 5)

“Mah, io combinazione abito in una casa popolare che ho ereditato da mia mamma. Anche se avevo solo sette mesi di residenza quando sono uscito... ma tramite mia sorella che ha spiegato che prima del carcere ero residente sono riuscito. È rimasta a me, almeno non pago tanto di affitto e sto bene”. (Intervista numero 6)

Trovare un luogo dove abitare è più difficile per gli stranieri e questo fattore ha delle implicazioni già durante la permanenza in carcere, in quanto non avere una casa impedisce l’accesso alle misure alternative:

“Io ho fatto un anno di carcere a Piacenza: dal giugno duemila e cinque al giugno duemila e sei. Poi sono uscita in arresti domiciliari, praticamente avevo subito la possibilità di avere i domiciliari ma siccome qua non avevo nessuno o una casa non hanno potuto darmeli. Poi tramite le suore sono arrivata qui al Cottolengo per scontare i domiciliari, poi è uscito l’indulto e sono uscita”. (Intervista numero 8)

La riconciliazione con la famiglia è un’altra priorità per i soggetti intervistati, strettamente collegata alla sistemazione abitativa. Dopo anni di detenzione non è semplice ristabilire i rapporti con i propri familiari, soprattutto con i figli. Molti intervistati hanno espresso il bisogno di usufruire di una mediazione familiare, soprattutto per preparare le famiglie al loro rientro e spiegare ai figli le ragioni della condanna:

“Quello che sto facendo è cercare un reinserimento in ambito lavorativo ed anche nella famiglia, perché l’ho lasciata nel duemila e due quando sono stato arrestato. Mia figlia più piccola aveva sette anni, adesso ne ha sedici. Prima del reinserimento sociale e lavorativo, occorre quello nella famiglia che è un po’ difficile. Sto cercando con tutti i mezzi di farmi perdonare quello che ho fatto, bisogna essere un po’ umili nella vita e trarre dei benefici dagli errori commessi per riacquistare la fiducia nei familiari (...). Ho fatto tutto quello che potevo per inserirmi nel mondo sociale e lavorativo, soprattutto con la mia famiglia (...). Secondo me si dovrebbe creare un reinserimento della persona in società già in carcere, ma seguire anche la famiglia fuori. Bisognerebbe seguire la famiglia, perché anche il fatto stesso che i figli e la moglie vadano a trovare il padre in carcere ed entrino in un contesto che non è il loro non aiuta. Poi non sono trattati bene dal personale carcerario”. (Intervista numero 4)

Le relazioni familiari sono difficili da mantenere quando, in aggiunta alla pena detentiva, sussistono forme di disagio. L’esempio più diffuso è la tossicodipendenza, associata a gravi patologie:

“Ho sempre e comunque lavorato nonostante tutti i problemi che avevo e sempre da sola, perché la famiglia non ce l’ho da ragazzina. Ho due figli e sono già nonna, però mi sono stati tolti. Non per la tossicodipendenza, ma per il carcere troppo alto. Ho avuto una condanna a dodici anni quando la bambina aveva solo tre anni, per cui mi è stata tolta. Con le mie sorelle non ci parlavamo e non hanno voluto prendersi la responsabilità di mia figlia ed è una cosa che ancora oggi non capisco e mi fa male, però diciamo che ho perdonato nonostante tutto perché in cuor mio ho imparato a perdonare”. (Intervista numero 5)

È interessante approfondire il rapporto con le famiglie dei detenuti stranieri, anche se non si può affermare che i casi individuati siano rappresentativi. Sono stati intervistati una donna rumena ed un uomo colombiano. Solo nel primo caso è risultato presente un rapporto con i familiari residenti in Romania (paese non ancora comunitario ai tempi della sua detenzione). Per il ragazzo colombiano si può ipotizzare che il sostegno della famiglia sia stato limitato dalla complessità delle pratiche burocratiche per l’espatrio e dalla distanza geografica:

“La mia famiglia in Romania è stato un grande sollievo, perché se non ci fossero stati loro non potevo tirare avanti. È stata mia sorella a mandarmi i soldi, a venire qui e fare un colloquio con me. Non mi hanno rinnegata ed hanno creduto in me, per cui questo mi ha dato la forza di andare avanti. Poi la vita è fatta di momenti, per cui non è che entri in carcere ed è tutto finito. C’è quel momento che è brutto, ma poi passa. Loro sono in Romania, qui non c’è nessuno ho solo i miei problemi. Loro, nonostante tutto, mi stanno aiutando ancora. Non meritavo la loro fiducia, ma loro conoscendomi non mi hanno giudicato. A parte mio papà che non sa nemmeno ora cosa mi è successo, perché abbiamo pensato che è meglio evitare certe cose invece di combatterle. Lui non sta bene ha problemi di cuore e questa cosa poteva anche essergli fatale. Io sono la prima della mia famiglia ad essere la pecora nera, perché i miei parenti stanno abbastanza bene. Mia sorella più piccola è direttrice di banca e suo marito è colonnello, la sorella più grande è direttrice di scuola media e suo

marito è un colonnello in pensione. La seconda è maestra d'asilo e suo marito è docente a un liceo, poi c'è mio fratello che fa la guardia del corpo. Loro con un po' di sforzo mi hanno aiutato: ogni mese, ogni due mesi mi mandavano qualche soldo, perché in carcere come fai?". (Intervista numero 8)

I testimoni privilegiati hanno affrontato il tema del rientro in famiglia degli ex detenuti, sostenendo l'importanza della mediazione:

“Bisognava fare qualcosa di concreto e se poi si potrà anche fare qualcosa per la vittima, la sua famiglia e la famiglia dei detenuti. C'è una grossa vittima che è la famiglia della vittima, ma anche quella del detenuto”. (Intervista numero 18)

Un'altra problematica che gli ex detenuti devono affrontare concerne l'adattamento ad un nuovo stile di vita. La maggioranza degli intervistati ha dichiarato di avere avuto difficoltà a modificare il proprio *lifestyle*, soprattutto nei casi in cui essi traevano benefici e proventi alti dall'attività criminale:

“Se uno sparisce si pensa che aveva i soldi intampati ed è sparito, poi [...] come si fa a vivere con pochi soldi al mese non avendo più i budget che si avevano prima”. (Intervista numero 3)

Lo stesso intervistato ha raccontato il proprio percorso di adattamento alla vita fuori dal carcere ed alle rinunce a beni di lusso, descrivendo come, nei primi momenti, queste privazioni appaiano insormontabili, perché uscendo dal carcere si crede di potere disporre ancora di budget consistenti, mentre col tempo si acquisisca una nuova consapevolezza dei beni materiali e, specialmente grazie alle esperienze lavorative, si riesca ad attribuire un nuovo valore ai soldi.

Il tema dell'uso del denaro è stato affrontato anche da alcuni imprenditori che, al proposito, hanno espresso preoccupazione per una gestione non consapevole del denaro da parte degli ex detenuti:

“Al giorno d'oggi avere del denaro in contanti è diseducativo, perché tanto denaro in tasca per persone che magari hanno già qualche vizio può originare tentazioni”. (Intervista numero 11)

D'altra parte, la decisione di intraprendere alcune carriere devianti dipende strettamente dal fatto che esse sono economicamente vantaggiose. Il calcolo dei costi e benefici antecedente alla

commissione di un reato è riscontrabile in alcune interviste. La concezione razionale del crimine³⁵ emerge soprattutto nelle parole degli ex detenuti condannati al loro primo reato.

“Mi hanno fatto questa proposta di andare in Olanda e quando tornavo il debito era pagato, poi una volta che si entra in questo vortice qua vedi i soldi facili. Tu fai un viaggio a settimana e se va bene hai fatto tanti soldi, poi è difficile uscirne fuori. Le dirò la verità, forse le sembrerà un po’ stupida come deduzione, ma sono quasi contento che le cose siano andate in questo modo e che mi abbiano arrestato perché entrando in questo giro qua non ne sarei più uscito”. (Intervista numero 4)

Il sostegno nella ricerca di un’occupazione talvolta inizia già verso la fine della pena detentiva. I dati ribadiscono l’importanza attribuita dagli ex detenuti al supporto di operatori e volontari durante la fase dell’inserimento lavorativo.

“Occorrerebbe un modello come quello svedese di reinserimento programmato, dove ti danno un lavoro e non ci sono sbarre che sono solamente una condizione psicologica come il tintinnio delle chiavi. Sono una tortura e non servono, invece bisognerebbe dare un lavoro al detenuto perché quando poi uscirà il primo impatto sarà di paura. Ci vogliono delle associazioni esterne, come quella che mi ha seguito durante il carcere, che sono più motivate ad aiutare e seguire il detenuto rispetto allo Stato”. (Intervista numero 10)

Le persone intervistate hanno auspicato una maggiore sensibilizzazione, rivolta ai potenziali datori di lavoro, sull’investimento professionale di ex detenuti. L’obiettivo è realizzare una rete tra operatori sociali, volontari ed imprenditori. Sono stati soprattutto i testimoni privilegiati ad esprimere questo parere.

“Noi facciamo un’opera di sensibilizzazione con i nostri conoscenti. Noi proponiamo una persona e garantiamo per una buona percentuale sulla sua attendibilità e vediamo se sono disposti, indipendentemente dall’incentivo. Loro possono fare tra virgolette del bene aiutando il prossimo, quindi noi cerchiamo di sensibilizzare il più possibile gli imprenditori”. (Intervista numero 19)

“La mano la tendono, ma poi bisogna anche saperla cogliere. Io sono stato bene accolto anche in squadra: hanno fatto la festa della porchetta e mi hanno invitato, hanno fatto la festa qui alle Vallette per la fine dell’anno del taglio e mi hanno invitato”. (Intervista numero 6)

“Nella nostra regione sono attivi diversi progetti volti a favorire il reinserimento delle persone che hanno o hanno avuto problemi di giustizia. La Regione Piemonte ha emanato il decreto n.52/2003 con il quale istituisce i Gruppi Operativi Locali (G.O.L.) che hanno la finalità di favorire il reinserimento lavorativo e l’aumento

³⁵ Cfr la teoria della scelta razionale di Cornish e Clarke presentata da Frank Williams e Marilyn McShane, *Devianza e criminalità*, Il Mulino, Bologna, trad. 1999

dell'occupabilità delle persone beneficiarie, ; tale decreto è stato ripreso dalle diverse Province del Piemonte per la loro istituzione a livello regionale. Presso gli Uffici Esecuzione Penale Esterna (UEPE) sono attivi gli sportelli SPIN che offrono informazioni e percorsi di reinserimento lavorativo. Numerose sono le Cooperative sociali di tipo B e le associazioni che stanno svolgendo progetti atti a favorire l'inserimento lavorativo di questo target di persone; usufruiscono per lo più di finanziamenti relativi alla L. 45 o al Fondo sociale Europeo. A Torino è inoltre stato attivato un progetto coordinato da Italia Lavoro per l'inserimento di persone beneficiarie di indulto; con i fondi della L.309/90 i Servizi per le dipendenze e le cooperative Sociali hanno attivato progetti specifici per le persone tossicodipendenti". (Intervista numero 15)

3.2 Il lavoro di rete in sostegno agli ex detenuti

Le testimonianze fornite dai testimoni privilegiati (volontari ed operatori sociali) hanno permesso la ricostruzione di un quadro dettagliato del modello di lavoro di rete, di cui il progetto "Alzati in fretta" per il reinserimento sociale degli ex detenuti rappresenta un esempio concreto. Sono state contattate tre delle associazioni di volontariato che operano presso la casa circondariale di Torino: Carlo Castelli, Enrichetta Alfieri e Brothers Keeper.

Le associazioni di volontariato svolgono le loro attività in sostegno ai detenuti in base alle figure previste dagli articoli 17 e 78 dell'Ordinamento Penitenziario A Torino i volontari sono in tutto 313 per l'art. 17 e 51 per l'art. 78. Dei quattro volontari operanti presso il C.S.S.A. nella regione, due sono impegnati a Torino³⁶.

Le attività, prevalentemente di carattere pratico, ricoprono diversi ambiti dell'assistenza alle persone private della libertà personale, che spaziano dall'aiuto nella compilazione di pratiche burocratiche, alla ricerca del vestiario, ai contatti con le famiglie.

"Dentro li seguiamo tutti, facciamo progetti su di loro. Seguiti all'esterno pochi direi. Al massimo li abbiamo seguiti se vogliamo in via amicale e successi non è che ce ne sono. Se non tornano in carcere, magari fanno lavori in nero e sono rimasti in un sottobosco per cui inserimenti veri io personalmente non li conosco. Quelli dell'Alfieri so che hanno dei successi, anche Brothers Keeper che sono gli evangelici ed hanno alcuni successi anche come conversioni. Ovviamente bisogna filtrare questo aspetto. Si tenta di fare qualcosa, per poter insegnare loro un lavoro e magari progettare il rientro nei loro paesi. Era una lodevole iniziativa che poi è fallita: la formazione per il rientro, insegnare il mestiere di pizzaiolo e poi di andare ad aprire una pizzeria a

³⁶ I volontari penitenziari nei sedici istituti del Piemonte sono 498 per l'art. 17 e 154 per l'art. 78. I dati riportati provengono dalla I ricerca sul Volontariato Penitenziario in Italia, effettuata nel 2008 dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (Fonte: www.volontariatogiustizia.it). Occorre sottolineare, tuttavia, che gli art. 17 e 78 costituiscono le modalità di autorizzazione all'ingresso di tutto il personale civile non dipendente dall'Amministrazione Penitenziaria, che entra costantemente o occasionalmente in istituto per svolgere attività didattiche, lavorative, ricreative, ecc. Di conseguenza rientrano in tali dati anche i numerosi insegnanti, membri di cooperative, ecc, che non svolgono attività di volontariato. Nell'istituto torinese svolgono una costante e presente attività di volontariato in media 30 persone circa.

Casablanca. Io sono convinto che se funzionasse alcuni sarebbero contenti. Solo che è molto difficile, anche perché sono quasi tutti irregolari e bisognerebbe capire quanti se ne riescono a salvare. Poi non ho riscontri di come sono andate effettivamente le cose. Ora sto seguendo quelli che entrano, anche prima della convalida dell'arresto, ma per dare loro delle prime indicazioni. Per lo meno hanno avuto delle indicazioni". (Intervista numero 18)

"Facciamo anche dei corsi di alfabetizzazione, ma non quelli ministeriali. Diciamo che il lavoro del volontario oggi all'interno del carcere è fatto anche da cose molto basilari. Non questi progetti astronomici, quando appunto si riesce a capire nel vestiario di cosa ha bisogno la persona detenuta è già un passo avanti. Perché loro pantaloni non lo sanno dire, poi bisogna vedere se vogliono proprio i pantaloni o i jeans per cui non è sempre così facile da capire (...). All'interno seguiamo queste persone anche con dei corsi di ricerca interiore, questo non da parte degli assistenti volontari penitenziari perché sono preposti soltanto ad effettuare colloqui e svolgere pratiche burocratiche. Altre persone che, invece, sono volontari ma di articoli diversi magari si propongono per altri tipi di percorsi. Per quanto mi riguarda io faccio soltanto colloqui e pratiche burocratiche (...). Ecco noi abbiamo delle risorse, cioè dei conoscenti: contadini che possono assumere come stagionali. Adesso poi c'è la possibilità di assumere a tempo indeterminato, però il lavoratore lavora stagionalmente". (Intervista numero 19)

L'attività dei volontari non è rivolta esclusivamente alla persona detenuta, ma anche alle famiglie in difficoltà rimaste all'esterno, con la finalità di occuparsi di coloro che vengono considerati le "altre vittime" del reato, ed in particolar modo dei figli dei detenuti:

"Quando c'è bisogno seguiamo anche le famiglie. Non io perché non posso avere contatti con le famiglie, ma chi se ne occupa va a trovare le famiglie. Anche quando ci sono i trasferimenti, c'è sempre un prosieguo. Sì le famiglie le seguiamo, chi ha rapporto con il detenuto non lo ha con i familiari. Poi altre persone hanno affrontato il discorso del lavoro, alcuni avevano già una partita IVA ed era più semplice. Li abbiamo aiutati a trovare delle nuove commissioni come muratori eccetera, oppure un altro lo abbiamo aiutato ad aprire una pizzeria. Ed è andato tutto benissimo. Da un punto di vista di sinergia il nostro lavoro è abbastanza innovativo, perché nelle grosse città non c'è un vero compenetrarsi delle varie associazioni e delle loro risorse in rete. In genere ognuno fa per sé, invece la cosa veramente innovativa è questo progetto "Alzati in fretta" che non credo esista in altre città. Le risorse sono veramente a disposizione di tutte le associazioni che fanno parte del progetto, ad esempio questa casa qui è una risorsa per tutti". (Intervista numero 19)

Rientra nell'attività di volontariato anche l'assistenza spirituale e religiosa. La testimonianza di un volontario non cattolico testimonia come la presenza di volontari espressione di diversi orientamenti religiosi si colleghi anche alla volontà di prestare attenzione alle difficoltà dei detenuti stranieri:

“Noi entriamo in carcere con due figure: come assistenti volontari in carcere in base agli articoli 78 e 17 dell’Ordinamento Penitenziario, poi anche come ministri di culto tramite l’articolo 17 anche perché ogni detenuto ha diritto a ricevere l’assistenza religiosa. La nostra assistenza è aperta a tutti i detenuti, va da sé che essendo una struttura evangelica chi poi aderisce a un’associazione ne deve condividere i valori. Noi abbiamo molti casi di detenuti stranieri che sono di cultura evangelica, per cui li seguiamo anche con le difficoltà date dalla legge perché in teoria un detenuto dovrebbe conoscere un pastore evangelico già fuori dal carcere per richiederne l’assistenza religiosa. Oggi grazie agli educatori e poi ci conoscono dopo anni di esperienza ci chiamano. Noi, quindi, da un lato facciamo assistenza morale e sociale e dall’altro sostegno spirituale”. (Intervista numero 17)

Il lavoro del volontario in carcere deve essere analizzato in un’ottica di rete, essendo esso strettamente connesso alle mansioni degli operatori sociali e dei coordinatori di progetti. I due operatori intervistati hanno focalizzato l’attenzione sulle esperienze antecedenti al carcere, come basi su cui progettare il reinserimento della persona ristretta.

“Il carcere e il detenuto possono dar un significato al loro periodo di pena all’interno del carcere stesso esclusivamente se pongono in essere un collegamento tra il prima e il dopo. Il prima per quello che può esser costruttivo per il futuro della persona, mentre tutte le altre esperienze che non hanno più incidenza non servono alla persona in sé dal punto di vista formativo. Ciò che interessa è il recupero di quelle esperienze riconducibili a quella parte di vita della persona che è positiva per il suo futuro. Se in carcere troviamo una persona diplomata, che ha già lavorato, che ha una famiglia con cui mantiene rapporti funzionali e costruttivi, allora si parte da questo, ciò ha già un’esistenza, un valore, un fondamento nella persona, è punto di partenza. Si prende della persona ciò che era già perfettamente inseribile in un contesto sociale, quindi tu non sei una persona sbagliata, non sei una persona che deve esser rieducata in toto perché hai commesso un reato, non devo far tabula rasa di te come persona, di tutto ciò che sei e ricostruirti dal principio. Io con te, soggetto responsabile e cosciente, devo progettare un percorso di reinserimento sociale futuro, partendo da ciò che tu stesso ritieni che sia significativo, dalla tua esperienza lavorativa, dal rapporto stretto con il partner, si tratta dunque di un reinserimento in un determinato contesto”. (Intervista numero 16)

“La prima difficoltà è molto pratica: occorre ricostruire un curriculum personale che sappia ben mimetizzare gli anni (spesso numerosi) trascorsi in carcere. Sovente le persone che incontriamo non hanno delle professionalità specifiche certificabili; nella loro storia di vita compaiono una miriade di lavori “in nero” scarsamente qualificati: quindi si tratta di far risaltare ogni competenza posseduta. Non è facile rispondere alla seconda parte della domanda, perché le persone ristrette in carcere sono per lo più tossicodipendenti o stranieri non in regola con le regole di soggiorno, dunque persone che presentano condizioni di elevato disagio; è difficile incontrare chi ha commesso reati di tipo amministrativo”. (Intervista numero 15)

Il progetto “Alzati in fretta” rappresenta un esempio concreto della cooperazione tra volontari e operatori. Gli ideatori del progetto si sono prefissati di garantire i due bisogni primari per gli ex

detenuti: l'abitazione e l'impiego lavorativo. Il progetto è finalizzato, dunque, alla realizzazione di case famiglia per l'ospitalità di detenuti in misura alternativa o permesso premio, persone che hanno terminato la pena detentiva ed adulti in difficoltà e prevede, inoltre, forme di ospitalità per i familiari. “Alzati in fretta” vede coinvolte attivamente le sei associazioni che operano presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno”: Brothers Keeper, Carlo Castelli, Enrichetta Alfieri, L'Albero della solidarietà, Oltre la soglia e Santa Croce, le quali collaborano con la Caritas Diocesana e la Fondazione Operti. La formazione professionale è attuata tramite laboratori ed attività come l'allevamento e le cure botaniche, le manifatture artigianali, le domotica e il montaggio di componenti. Le associazioni di volontariato contattate per la ricerca hanno espresso pareri tendenzialmente positivi sul progetto.

“In questa casa famiglia che è stata messa a disposizione per il progetto “Alzati in fretta” noi possiamo prendere un detenuto per volta per ogni vano, poi di fatto ne girano tre o quattro. A noi i ghetti non piacciono, per cui preferiamo seguire poche persone in ambienti adatti piuttosto che creare degli stanzoni. Rispetto al progetto “Alzati in fretta” noi ci proponiamo per i progetti ad personam, quindi molto mirati. Di gente ne transita, abbiamo poi anche altri posti con un turn over di persone. In ciò non c'è nulla di innovativo lo fanno tutti, per cui c'è poco da dire. Quello che, invece, è particolare ed innovativo è seguire le persone dentro con progetti ad personam a costo di pagare di persona cerchiamo di portarle avanti. Cerchiamo di non lasciare le persone che abbiamo seguito umanamente, a quel punto noi come volontari siamo pronti a dare del proprio. Del resto c'è chi va in Africa nei lebbrosari, noi facciamo qua dando il massimo”. (Intervista numero 19)

Informazioni utili a comprendere le modalità con cui avviene, in concreto, il reinserimento provengono dalla voce dei datori di lavoro. A tal fine, la ricerca si è orientata a ricostruire il punto di vista di tali soggetti. Dopo le prime interviste pilota, effettuate nella fase iniziale della ricerca, sono state quindi inserite nella traccia di colloquio alcune domande inerenti ad aspetti organizzativi e motivazionali. Gli imprenditori che decidono di investire denaro, formazione, risorse in un ex detenuto sono in genere motivati da valori personali. A tale proposito, la ricerca ha portato a distinguere due tipi di imprenditori, individuando, sulla base delle motivazioni e dei valori che ne sorreggono le azioni, un modello che potrebbe essere definito “laico-economico” ed un modello c.d. “cattolico”.

Le principali caratteristiche del modello laico-economico possono essere riassunte nell'interesse per la riabilitazione degli ex detenuti da un punto di vista lavorativo, supportato dalla convinzione che il carcere non assolva a questa funzione. Alcuni datori di lavoro hanno espresso sfiducia nel sistema carcerario, in particolare nei confronti degli aspetti rieducativi. In molte interviste è emersa l'opinione che la pena debba essere utile non solo alla società, ma anche al

detenuto. La detenzione non sempre si rivela essere la soluzione più adeguata per fare scontare al reo il suo debito nei confronti della società, poiché il tempo trascorso in carcere non è gestito in modo produttivo. Secondo il parere di questi imprenditori i detenuti dovrebbero essere tutti assunti in lavori interni o esterni al carcere, per ripagare la società in modo costruttivo apprendendo un mestiere che potrà essere utile al termine della pena. Ciò, oltre ad evitare che i detenuti trascorrono intere giornate in cella a guardare la televisione, contrasterebbe i rischi di recidiva e di altre forme di disagio. Il detenuto che lavora e guadagna uno stipendio può inviare denaro ai familiari, percepirsi come utile alla società e potrebbe specializzarsi in occupazioni utili al suo reinserimento sociale al termine della pena:

“Le carceri italiane che si vedono alla televisione o si visitano sono tutto quello che secondo me non dovrebbe essere per pagare un prezzo. Posto il fatto che il sistema carcerario ritengo che non funzioni, che stare tra quattro mura di due metri per tre metri con tre letti e un bagno e passare lì la notte e la giornata anche se c'è la televisione a colori è già un bel prezzo da pagare. Se si riuscisse veramente ad integrare facendo pagare la pena facendoli lavorare, per me non solo sarebbe un vanto dal punto di vista etico-morale ma anche dal punto di vista economico. Volendo fare il pragmatico a tutti i costi: se un'impresa fa lavorare una persona e la paga libera delle risorse e c'è un ritorno. Poi è chiaro che ci devi anche un po' credere, perché una volta che uno ha pagato il prezzo e questo nasce dall'integrazione anche nostra: poi quando esce che fa? Lo facciamo delinquere di nuovo o gli si dà un lavoro? Chiunque volesse fare questo esperimento gli direi di lasciare perdere perché è molto faticoso se non ci crede, poi direi che se ha qualche remora mentale deve pensare in questo modo: quando hai pagato il prezzo l'hai pagato e non è né l'impresa né la cooperativa che decide quale è il prezzo da pagare, ma è una sentenza. Una sentenza è giusta e quando hai pagato il prezzo o le persone le ammazzi, scusi l'irruenza, o le devi rimettere a fare qualcosa. Personalmente penso che il carcere dovrebbe avere almeno le stanze un po' più larghe. Non ci sono condizioni degne di un paese civile, ci vuole anche un minimo di decoro: stanze più belle”. (Intervista numero 11)

“Ma il mio datore di lavoro, essendo della cooperativa Punto e a capo, lo fa anche per reinserimento. Inizia a seguirli dentro con la speranza che quando usciranno possano lavorare, anzi mi pare che abbia preso anche un paio di alloggi per coloro che sono in permesso”. (Intervista numero 6)

Non essendo sorretti da motivazioni religiose, gli interventi a favore degli ex detenuti da parte dei datori di lavoro appartenenti al primo modello, sono distanti da forme di assistenzialismo. I datori di lavoro attribuiscono importanza ai contributi dati dallo Stato per l'assunzione di ex detenuti, pur non indicandoli come unica motivazione. L'aspetto economico è basilare, ma non giustifica l'assunzione del rischio di un etichettamento dell'azienda. Secondo alcuni intervistati, infatti, le imprese che investono nella formazione professionale di un ex detenuto possono essere etichettate, soprattutto dall'ambiente sociale e lavorativo in cui operano:

“Tutta la società ha paura. Anche l’industria ha paura di inserire un pregiudicato perché ha la convinzione che è un recidivo; la gente non riesce a capire che il passo tra incensurato e pregiudicato è molto breve basta che scatti qualcosa nell’uomo per commettere un reato penale. Allora non si può pensare che un pregiudicato debba essere sempre tagliato fuori dalla società”. (Intervista numero 16)

“L’etichettamento si ha anche a seguito dell’esperienza dei ragazzi al polo carcerario, cioè è ancora più frustrante poiché acquisiscono ad esempio una laurea quinquennale in Giurisprudenza che non potranno utilizzare nelle classiche attività forensi. Per potersi inserire nell’ambito lavorativo dovranno ritornar indietro rispetto al percorso effettuato ed accettare un lavoro, mettendo da parte l’idea sulla quale si è investito. La maggior parte dei detenuti non ha avuto un’esperienza significativa di lavoro, quindi risulta ancor più difficile capirsi perché vivono il lavoro come ulteriore punizione. Far accettar loro l’idea di lavoro come dovere è ancor più difficile, il lavoro dà i mezzi di sostentamento all’uomo anche se non nobilita. In carcere non si può dar un’esperienza lavorativa concreta e significativa che possa far capire come il lavoro oltre ad esser un dovere in realtà però offre dei diritti”. (Intervista numero 9)

In aggiunta agli incentivi economici ci sono altri fattori di *management* che legittimano l’assunzione di ex detenuti, ad esempio assegnare profili professionali vacanti all’interno delle squadre di lavoro, una maggiore flessibilità, la riduzione di licenziamenti da parte di ex detenuti motivati all’inserimento.

“Non è solo il fatto che le imprese prendono questi lavoratori e li fanno lavorare per i lavori che hanno acquisito, inserendoli nella loro squadra. È anche che la cooperativa, e questo è il salto, perché ha a disposizione intanto come cooperativa sociale opportunità di prendere lavori che sono riservati alle cooperative sociali e perché è anche cresciuta come capacità e come professionalità grazie all’integrazione ed alle potenzialità tecniche che le imprese di questo tipo sono superiori. Accede, quindi, lei stessa a prendere dei lavori per cui fa lavorare le imprese tradizionali. È un approccio un po’ diverso dal fatto prendiamo la gente che costa poco e la facciamo lavorare, ormai viene fuori da scelte strategiche del gruppo”. (Intervista numero 13)

I valori etici e sociali del lavoro con gli ex detenuti, indicati nel Vademecum “Carceri e lavoro”³⁷ dell’Ufficio Pio, riguardano la responsabilizzazione della persona, la rieducazione tramite l’inserimento concreto nel tessuto sociale ed il contributo alla crescita della società civile. Offrire un’occupazione ad ex detenuti rappresenta una delle manifestazioni in cui il dovere di aiutare il prossimo, che rappresenta uno dei valori fondamentali del cattolicesimo, trova concretizzazione. Gli imprenditori sono sovente collegati ad associazioni di volontariato di orientamento cattolico o alla dimensione parrocchiale. La scelta di investire professionalmente

³⁷ Fonte: www.ufficiopio.torino.it, pubblicato il 19 novembre 2008. Il rapporto analizza il punto di vista imprenditoriale sulle ragioni che motivano il lavoro con i detenuti. Sono illustrate le motivazioni, le esperienze del lavoro intramurario ed extramurario presso la casa circondariale di Torino.

su persone che hanno avuto problemi con la giustizia risulta, in tal caso, sostenuta dal background valoriale e dal senso di appartenenza ad una comunità religiosa da parte dei datori di lavoro:

“Sono due le cose che spingono un imprenditore ad assumere detenuti: una sono gli incentivi, le borse lavoro. Questo serve anche per conoscere personalmente la persona, diverso è invece dovere assumere una persona senza averla conosciuta. L'altra cosa è, invece, una motivazione personale. Noi facciamo un'opera di sensibilizzazione con i nostri conoscenti. Noi proponiamo una persona e garantiamo per una buona percentuale sulla sua attendibilità e vediamo se sono disposti, indipendentemente dall'incentivo. Assumendoli possono fare del bene, perché ciò che conta è aiutare il prossimo”. (Intervista numero 19)

I potenziali datori di lavoro sono cooptati mediante attività di sensibilizzazione proposte dal volontariato cattolico. Le categorie professionali maggiormente coinvolte risultano essere gli imprenditori agricoli e le piccole e medie imprese. Sono stati soprattutto i testimoni privilegiati ed alcuni ex detenuti ad indicare la presenza di valori cattolici negli imprenditori:

“Ma lì dipende sempre dalla loro mentalità insieme a una mentalità cattolica autentica, anche se poi ci sono le agevolazioni dello Stato. Poi diciamo che forse un ex detenuto è anche più motivato a continuare a lavorare, invece un altro ha più possibilità e se trova di meglio se ne va”. (Intervista numero 7)

I dati raccolti potrebbero a ritenere secondarie le motivazioni di ordine religioso sottese alle azioni volte all'inserimento lavorativo degli ex detenuti da parte degli imprenditori e dei datori di lavoro. La possibilità di una tale affermazione, tuttavia, è condizionata dal rischio rappresentato dalla c.d. desiderabilità sociale, ossia nella tendenza da parte dell'intervistato di fornire risposte ritenute preferibili o socialmente più accettabili di altre³⁸. L'accesso agli imprenditori è avvenuto principalmente tramite persone laiche, per cui si ipotizza si sia verificata la preferenza a presentare in un'ottica laica il loro operato a favore degli ex detenuti. La seconda precisazione è strettamente collegata alla prima, ma concerne la composizione del campione: i testimoni privilegiati erano in maggioranza laici, per cui è possibile che alcune realtà imprenditoriali maggiormente significative per il modello cattolico non siano emerse.

³⁸ Sul punto cfr M.Roccatò, *Desiderabilità Sociale e Acquiescenza. Alcune trappole delle inchieste e dei sondaggi*. LED Edizioni Universitarie, Torino, 2003.

3.3 La formazione professionale e lavorativa degli ex detenuti

Il campione oggetto della ricerca è stato analizzato in base alle caratteristiche relative all'istruzione, alla formazione professionale ed al lavoro.

1 - Livello di istruzione medio:

Il titolo di studio più frequente è la terza media, in aggiunta a diplomi o qualifiche professionali. Il secondo titolo più diffuso è il diploma di scuola media superiore: istituti professionali o licei. Tra le persone in possesso del diploma di scuola media secondaria rientrano anche i due ex detenuti stranieri. Solo un intervistato ha conseguito la laurea durante la pena detentiva.

“È la volontà del singolo individuo ad esser necessaria nella ricerca della strada del giusto, è la volontà che rende possibile l'allontanamento dalla devianza nel miglior modo possibile, occupare il tempo del carcere in modo costruttivo. Io dal Ministero della Giustizia ho avuto la possibilità di conseguire la Laurea in Giurisprudenza di cui ho saputo approfittare e questa è la chiave di svolta a favore di una vera, reale, possibilità di reinserimento. Oggi, scontata la pena, sto cercando di conseguire il titolo di avvocato. Con rammarico devo indicare che, nonostante il mio sia un caso rappresentativo del programma del polo universitario e abbia fatto anche la scuola di specializzazione, mi sono sentito negare l'iscrizione al foro degli avvocati di Torino”. (Intervista numero 9)

2 - Formazione in carcere:

Il tempo della detenzione è stato impiegato seguendo i corsi professionalizzanti organizzati dall'Amministrazione penitenziaria, oppure attraverso un lavoro intramurario o extramurario. Per quanto riguarda i corsi di formazione, i più frequentati risultano quelli per falegname, elettricista e, in subordine, quelli che prevedono una formazione di tipo informatico. La domanda di lavoro degli uomini si è orientata prevalentemente nei settori della manutenzione delle aree verdi, dell'assemblaggio ed in altre mansioni nella catena di montaggio industriale. Tra le attività prevalentemente svolte dalle donne compaiono ad esempio le pulizie e il vitto.

“Bisogna accertarsi degli studi fatti, del percorso lavorativo che precedentemente si era intrapreso, se una parte di lavoro si è già fatta precedentemente si può anche iniziare un corso biennale di studi per conseguire un diploma. Se in carcere si ozia, non si hanno obiettivi, mete, si perde la capacità fisica di resistere alla capacità delle otto ore giornaliere di lavoro. Si deve precisare se si cerca un lavoro o il lavoro. Questo è importante perché quando parliamo della nostra identità personale utilizziamo una parte di noi che deriva dall'identità professionale. Il detenuto se durante il periodo carcerario si impegna in un percorso di qualificazione personale

acquisisce un'identità professionale e quindi un pezzo importante della propria identità personale". (Intervista numero 16)

3 - Esperienze lavorative precedenti alla condanna:

L'analisi dei percorsi di vita degli intervistati ha evidenziato un cambiamento, in media, di almeno due professioni negli anni precedenti alla pena. Le professioni più diffuse sono state quelle di professionisti edili (ad esempio muratori), di titolari di esercizi commerciali, di operai. Per alcuni le fasi lavorative sono state alternate con quelle della carriera deviante, soprattutto nei casi di tossicodipendenza:

“Sì, io ero fabbro ferramenta prima di mettere gli occhiali. Poi ho fatto l'idraulico per cinque anni, da giovane ho fatto anche la scuola edilizia per cui me la cavo un po' in tutto. Poi è iniziata, diciamo, la faccenda ed ho fatto tre mesi di domiciliari ed ho perso il lavoro perché la ditta poteva tenermelo solo per quaranta giorni. Dopo mi hanno rimesso in libertà ed ho cominciato a lavorare in qualche agenzia interinale, ma non è che la cosa andasse. Poi ho trovato una cooperativa e mi hanno inserito, non sapevano niente del mio passato. Lì ho lavorato tre anni fino all'arresto". (Intervista numero 7)

4 - Lavoro attuale:

A seguito delle interviste condotte si può affermare che i settori lavorativi in cui si collocano gli ex detenuti sono soprattutto la manutenzione delle aree verdi e disboscamento ecologico, la domotica e il montaggio di elementi ed accessori per le industrie. La maggioranza degli intervistati è stata assunta dal datore di lavoro dopo sei mesi di borsa lavoro. Alcuni hanno cambiato mansioni nel corso del tempo, restando però nella stessa azienda. I dati raccolti descrivono una realtà professionale medio-bassa. I soggetti intervistati si sono orientati verso occupazioni o corsi di formazione volti a consentire un rapido inserimento nel mondo lavorativo ed hanno, di conseguenza, scartato i percorsi formativi più lunghi.

Gli stessi imprenditori ricercano forza lavoro da impiegare in settori socialmente poco ambiti: operai, addetti alla manutenzione ed all'imbballaggio, tornitori, saldatori. Numerosi intervistati hanno sottolineato l'esistenza di una domanda di lavoro in tali settori:

“Bisogna dare ai detenuti una collocazione a livello lavorativo con corsi di formazione: computer, panettiere, anche questi lavori che non si trovano più come saldatore, fresatore. Quando vado al collocamento cercano sempre questi mestieri, perché allora non li fanno fare ai detenuti? Ora nessuno li vuole più fare, ma si potrebbero inserire i detenuti anche perché sono mestieri sempre richiesti". (Intervista numero 4)

All'interno del campione di ricerca si registra un caso di carriera lavorativa all'interno di un'azienda:

“Mi occupo della gestione dei dati che riguardano la produzione, la preparazione dei preventivi. Il discorso della produzione è legato alla formazione che avevo già acquisito in giovane età, perché a quindici anni ero andato a lavorare con mio papà in una falegnameria dove facevamo mobili di arredamento anche su misura in base alle richieste del cliente. Per quanto riguarda, invece, il discorso della progettazione io fondamentalmente sono un tecnico dei servizi turistici. Sarebbe più o meno come ragioneria solo che si studia solamente la parte di contabilità inerente agli esercizi turistici, al tour operator, per cui non sarebbe proprio il mio campo però avevo iniziato già in carcere con un piccolo corso di Autocad con tutti i limiti che impone il carcere. Era un’infarinatura, perché ci sono persone che non hanno mai acceso il computer. Da lì in poi, quando sono uscito e sono stato in misura alternativa quasi un anno, mi sono iscritto a un corso al Guarino Guarini per i geometri. Nonostante la formazione che avevo acquisito ho dovuto sostenere anche l’esame del biennio da geometri, ma quello non è stato difficile. Poi ho preso questo titolo di operatore Autocad ed ho cominciato a fare progettazione. Si tratta di un programma per il disegno computerizzato. È un disegno scritto sotto forma di equazioni, quindi ci vuole una certa conoscenza di geometria analitica. I files che sono scritti così devono essere tradotti in un percorso utensile per fare funzionare la macchina, ed è ciò che stiamo facendo adesso con una presa a controllo numerico. È un lavoro che ti prende e spesso lavoro anche la domenica, me ne sto lì a casa e mi metto a lavorare perché dobbiamo gestire una mole importante di dati”. (Intervista numero 3)

La formazione scolastica e professionale medio–bassa alimenta due problematiche strettamente collegate tra loro: il rischio di dequalificazione del lavoro e il rafforzamento dello stigma di detenuto. La dequalificazione professionale è una conseguenza dello scarso investimento sull’istruzione sia durante la permanenza in carcere, sia nella prima fase del reinserimento sociale. Alla difficoltà ad accedere a mansioni lavorative più qualificate e gratificanti corrisponde una ridotta possibilità di mantenere a lungo la stessa occupazione o di avere avanzamenti di carriera ed un’elevata probabilità di vivere situazioni di disagio e di non riuscire a sottrarsi all’etichetta deviante.

Secondo gli imprenditori intervistati, solo un maggiore investimento sulle occupazioni richieste dal mercato, assicurando istruzione e corsi professionali, può offrire un’autentica occasione di reinserimento per coloro che hanno scontato una pena.

3.4. Approfondimento: il Progetto Logos

Un interessante intervento in rete nella città di Torino è rappresentato dal Progetto Logos dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo. Gli obiettivi su cui si basano le iniziative dell’Ufficio Pio sono rappresentate, in primo luogo, dall’organizzazione di una sorta di “pronto soccorso sociale” volto al servizio dei poveri e delle persone in difficoltà ed, in secondo luogo,

dall'intento di superare l'assistenzialismo tramite azioni e percorsi finalizzati all'integrazione sociale e al recupero dell'autonomia personale (tirocini formativi e di orientamento, corsi di formazione, progetti per gli ex detenuti, giovani, disabili ed anziani)³⁹. In tale quadro progettuale che si colloca il progetto Logos, finalizzato al reinserimento sociale delle persone maggiorenni al termine della pena⁴⁰.

“Abbiamo cercato di porre più attenzione verso i cosiddetti giovani-adulti, perché ci siamo resi conto che una persona giovane che ha commesso il reato da minorenni e ha terminato la messa alla prova ed ha superato i diciotto anni ed a quel punto lì nessuno si occupa più di lui. Abbiamo pensato di costruire un ponte insieme con l'UEPE per le persone maggiorenni che terminano un percorso penale minorile, anche se è molto difficile perché l'utenza è in maggioranza composta da persone migranti che non hanno più il permesso di soggiorno. In questi casi la prima scelta non è l'inserimento lavorativo, ma un corso professionalizzante”. (Intervista numero 21)

I contenuti principali tratti delle fonti secondarie possono essere così riassunti:

“Il Progetto Logos, avviato nell'autunno del 2003, è un progetto di rete finalizzato alla prevenzione della recidiva a favore di persone che hanno terminato di scontare la pena sia all'interno degli istituti penitenziari sia in regime di misura alternativa, realizzato in cofinanziamento con la Compagnia di San Paolo e con il coinvolgimento di vari partner: Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte e della Valle d'Aosta (P.R.A.P.), Associazione Hansel & Gretel, Cooperativa Sociale Eta Beta, IPAB Casa Benefica [...]. A fianco del Logos, inoltre, a partire da novembre 2006 è stato inserito il progetto biennale A.R.S. (Azioni di reinserimento sociale) finalizzato al reinserimento socio-lavorativo delle persone scarcerate in seguito alla concessione dell'indulto, finanziato dalla Cassa delle Ammende (Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) e realizzato in collaborazione con il P.R.A.P. e, per gli interventi al di fuori della Provincia di Torino, con il C.F.P.P. - Casa di Carità Onlus [...]. Eta Beta ha svolto le consulenze orientative volte alla definizione delle risorse e delle competenze personali e professionali e ha programmato e gestito il corso propedeutico all'inserimento lavorativo per 17 persone. Gli inserimenti nella Residenza gestita dall'IPAB Casa benefica sono stati cinque [...]. Con la collaborazione dei delegati si occupano anche della ricerca delle aziende alle quali proporre il tirocinio formativo quale strumento per conoscere la persona e valutare la possibilità della sua futura assunzione. Al momento sono stati attivati otto tirocini formativi e sei assunzioni dirette, mentre altre sei persone hanno trovato lavoro in modo autonomo”⁴¹.

³⁹ Fonte: www.ufficiopio.torino.it.

⁴⁰ Le interviste hanno fatto emergere anche l'esistenza di un percorso di reinserimento per i maggiorenni a fine della condanna detentiva avuta in minore età.

⁴¹ www.ufficiopio.torino.it

I partner del progetto hanno competenze specifiche integrate e coordinate tra loro in un'ottica di rete. I bisogni degli ex detenuti interessano anche la loro formazione, soprattutto in vista del rientro in società. A tale proposito, si attribuisce molta importanza alla sensibilizzazione degli enti locali.

“Per quanto riguarda gli interventi a favore di detenuti ed ex detenuti si sta lavorando bene anche grazie alle sinergie tra il Progetto Logos e quelli della città, ma c'è ancora spazio per intervenire. Soprattutto per quel che concerne il lavoro intramurario occorre valutare e presentare alle aziende la possibilità di realizzare operazioni lavorative all'interno del carcere [...]. Queste iniziative hanno anche un ruolo educativo. Si impara un mestiere, ci si riavvicina al lavoro e si favorisce il reinserimento al termine del periodo di detenzione [...]. Grazie ad un protocollo di intesa tra città, carcere, Università e Ufficio Pio abbiamo avviato un'attività interessante riferita agli studenti detenuti. Si tratta di un intervento sul carcere che investe molti soggetti: il soggetto carcerario, l'amministrazione nelle sue diverse articolazioni, l'Università e tutti quelli che nel territorio si occupano di reinserimenti lavorativi dopo un periodo carcerario o di trovare luoghi e disponibilità per accogliere detenuti in regime di semilibertà”. (Fonte: Bilancio di missione 2008 dell'Ufficio Pio, intervista al Vicesindaco di Torino).

In base alla documentazione empirica secondaria si può evincere come la finalità principale del progetto sia la realizzazione di un percorso formativo per i detenuti e gli ex detenuti al fine del reinserimento sociale e lavorativo, tramite tirocini professionali ed il coinvolgimento dei servizi e le risorse del territorio.

In collaborazione con i partner, il Progetto Logos prevede per gli ex detenuti ulteriori attività quali il sostegno educativo e psicologico e la mediazione familiare (con la cooperativa Hänsel e Gretel), la consulenza orientativa al lavoro ed alla formazione ed il corso propedeutico al reinserimento lavorativo (con la cooperativa Eta Beta), la sistemazione abitativa temporanea (con l'Associazione Mastropietro).

Alcune interviste somministrate, dopo l'analisi dei dati secondari ad operatori dell'Ufficio Pio, imprenditori e coordinatori del Progetto Logos hanno permesso di cogliere le dinamiche di rete su cui si basano gli interventi di reinserimento sociale e lavorativo rivolti ai detenuti ed agli ex detenuti e le fasi, gestite da ciascun partner, che caratterizzano gli interventi sociali previsti dal progetto:

“É un progetto molto significativo, perché non è portato avanti da un'unica associazione ma da una rete di associazioni. In questa rete ogni associazione si occupa del suo specifico: questo progetto è rivolto a chi esce dal carcere a fine pena o chi termina una misura alternativa, cerca di dare una mano all'inserimento sociale e lavorativo. Le azioni sono molteplici: il recupero delle proprie capacità da spendere del mondo del lavoro, attraverso due o tre sedute di orientamento lavorativo e la compilazione di un *curriculum*.

Poi gli ex detenuti accedono ad un corso di orientamento all'inserimento che consta di lezioni differenziate tutte le mattine per due mesi, sono argomenti fatti a moduli in modo che continuamente uno possa essere immesso o dismesso dal corso senza fare due volte le stesse lezioni. Questa parte è svolta dalla Cooperativa Eta Beta, nata storicamente per occuparsi di questo genere di persone.

Successivamente c'è la ricerca lavorativa che viene portata avanti dall'Ufficio Pio, ovviamente c'è un passaggio di informazioni tra Eta Beta che fa il curriculum e il nostro operatore dell'Ufficio Pio, per cui alla restituzione del curriculum è già presente il nostro operatore dell'Ufficio Pio in modo che la persona lo conosca e sappia che è lui che si occupa della ricerca attiva. Si propone all'azienda una borsa lavoro gratuita per sei mesi, finalizzata però all'assunzione. Poi ci sono le situazioni più pesanti, da un punto di vista psicologico, soprattutto per il rientro in famiglia che necessitano di interventi di mediazione familiare. Chi ha avuto una carcerazione molto lunga si trova poi dei figli che sono cresciuti, magari sorprese con il proprio partner. Si offre questo sostegno, in accordo con il servizio che sta seguendo la persona.

L'altra azione riguarda la sistemazione abitativa, perché se è pur vero che esistono dei dormitori a Torino sappiamo che forse non sono la soluzione adatta per l'affrancamento da certi giri. Abbiamo pensato a questo appartamento con un supporto educativo leggero che accoglie queste persone fino a quando non hanno quantomeno iniziato una borsa lavoro, oppure accedono a soluzioni di *housing* sociale. Questo servizio è svolto da un'associazione che si occupa di bassa soglia: Mastropietro. L'obiettivo è cucire insieme le competenze e realizzare il progetto, per dare più possibilità". (Intervista numero 21)

L'esperienza professionale offerta agli ex detenuti prevede un impegno anche da parte dei datori di lavoro. L'obiettivo è inserire la persona in un contesto stimolante ed arricchente sotto il profilo professionale ed umano. Il lavoro, infatti, è considerato strumento per la costruzione di nuovi legami sociali e relazionali.

“Il datore di lavoro, se l'ex detenuto si trova bene eccetera, si impegna ad assumerlo. Questo perché vogliamo evitare che diventi una modalità, quella di utilizzare le borse lavoro, per non assumere persone (...). Allo stesso tempo chiediamo che se c'è qualcosa che non funziona non ci sia segnalato al sesto mese. L'obiettivo è far fare un'esperienza lavorativa dignitosa. Da una parte abbiamo l'operatore che fa la ricerca attiva e poi c'è l'operatrice, che ha già seguito la persona prima, che continuerà a seguirla durante l'inserimento lavorativo facendo i colloqui con i servizi. Tiene congiunta anche la rete con i servizi, in modo che il nostro intervento non sia dall'alto e disgiunto da quello offerto dei servizi ma si inserisca. L'obiettivo è che tutti sappiano cosa si fa, per costruire sinergie e non si facciano doppioni". (Intervista numero 21)

Gli operatori contattati hanno così descritto le loro mansioni:

“Io per il Progetto Logos ho ricevuto il mandato di ricerca aziende, per cui tutte le persone che vengono inserite nel progetto e fanno la consulenza orientativa e vengono inserite nel corso propedeutico al lavoro io dovrei cercare un'occupazione per costoro proponendo una borsa lavoro all'ente sia profit sia no profit oppure

con un incentivo all'assunzione ma questo è possibile solo negli enti onlus. Questo è il mio compito: andare a bussare alle porte e capire se ci possono essere soluzioni". (Intervista numero 21)

"Io lavoro al Gruppo Abele e, nell'ambito del Progetto Logos, il mio lavoro consiste in azioni di coordinamento in quanto il progetto prevede azioni differenti intraprese da diversi partner. Io coordino un po' questo progetto e posso dire che le recidive le abbiamo anche noi, però mi sembra che siano decisamente poche". (Intervista numero 22)

"È dunque cruciale un coordinamento fra i partner ed una supervisione metodologica dell'intervento nel suo complesso per garantire quella sinergia indispensabile a creare le condizioni per il miglior esito possibile. Lavorare per favorire il reinserimento sociale e lavorativo di quanti hanno o hanno avuto problemi con la giustizia". (Intervista numero 15)

L'accesso concreto al Progetto Logos avviene tramite un colloquio con gli educatori, a seguito del quale le persone vengono indirizzate alla Cooperativa Eta Beta per un primo orientamento lavorativo. L'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo procede, infine, alla ricerca delle potenziali aziende a cui proporre le borse lavoro. L'inserimento dell'ex detenuto è, dunque, un progetto a cui cooperano più servizi.

"Per essere assunti presso di noi c'è una valutazione della persona quando ancora è in carcere o è a fine della pena. Normalmente la Cooperativa Punto e a capo inizia con il lavoro della falegnameria, perché attraverso il lavoro intramurario si verifica anche l'affidabilità e la capacità di eseguire dei lavori, di fare fede a degli impegni". (Intervista numero 13)

Da alcuni intervistati emergono suggerimenti per potenziare le collaborazioni tra le diverse realtà che operano nell'attività di reinserimento lavorativo:

"Per formare le persone in carcere bisogna insistere di più su quello che si sta facendo. Il carcere sta puntando molto sul portare il lavoro dentro, perché l'idea è quella di iniziare a conoscere la persona sin dall'interno sia come detenuto ma anche come lavoratore. Questo è l'aspetto fondamentale, in assenza del quale aumenteranno sempre di più i casi di insuccesso per il Progetto Logos perché non si è strutturati fuori per poter immaginare di proporre una persona nel mondo del lavoro senza conoscere minimamente quali sono i requisiti professionali di questa persona. Diversamente sarebbe se si iniziasse a lavorare dall'interno, andando a cercare delle collaborazioni. Nel senso che ci sono Pausa caffè e Punto e a capo. Creiamo dei progetti ponte, affinché ci sia un accordo tra interno ed esterno. Questo è fondamentale ed a questo punto sì che ha senso sponsorizzare la borsa lavoro. Più si portano le aziende dentro più si abbattano le porte del pregiudizio del carcere, più si pensa di suddividere i tipi di disagio delle persone facendo delle collocazioni mirate più si può ottenere qualche dato di successo. Quando tu proponi una persona al lavoro tu devi avere presente da un lato quali sono le competenze professionali, dall'altro il tipo di disagio. Tante volte un disagio mangia l'altro, quindi o c'è un

approfondimento oppure rischiamo di inserire la persona sbagliata nel posto sbagliato con tutte le conseguenze note: bruci l'azienda e crei delle false aspettative nelle persone. La sensibilità personale di fare lavorare delle persone che hanno avuto dei problemi emerge dopo, per cui noi non lo sappiamo e io devo dire all'imprenditore che ci possono essere degli incentivi. Se questo aspetto viene colto e gli dici anche la professionalità della persona che gli si propone, questo può essere una buona soluzione” (Intervista numero 22)

L'attenzione del Progetto Logos si focalizza, dunque, sulle difficoltà che il percorso reinserimento lavorativo e sociale può comportare. Il lavoro di rete tra gli attori sociali coinvolti consente la realizzazione del riconoscimento del detenuto e dell'ex detenuto come membro a tutti gli effetti della società, in quanto lavoratore, appartenente ad un nucleo familiare e come cittadino:

“La metodologia di lavoro adottata mira alla costruzione di un orizzonte di senso nel quale le azioni progettuali attivate possano gradualmente essere riconosciute come parte integrante della programmazione sociale territoriale. La *ratio* che sostiene tale scelta è la consapevolezza che la complessità del problema del reinserimento sociale di quanti vivono momenti di fatica, come le persone dimesse dal carcere, interroga tutti gli attori sociali e dunque tutti dovrebbero essere partecipi alla soluzione” (Fonte: Bilancio di missione 2008 dell'Ufficio Pio)

Gli ex detenuti intervistati hanno sottolineato l'importanza fondamentale del supporto nella ricerca di un'occupazione già alla fine della pena detentiva. Tale esigenza risiede, in particolare, nel bisogno di essere aiutati a comprendere le proprie capacità.

“Portare il lavoro in carcere” può essere, dunque, l'intervento chiave nella strategia volta a ridurre i rischi di recidiva e a contrastare l'irreversibilità dell'apposizione dell'etichetta deviante, e tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso la cooperazione tra imprese e amministrazione penitenziaria.

I datori di lavoro intervistati hanno giudicato positivamente gli interventi per il reinserimento effettuati fino ad ora ed hanno espresso la necessità che essi non rimangano casi isolati e la convinzione che le sinergie create per la concretizzazione del progetto, specialmente tra la realtà interna al carcere ed il mondo esterno del lavoro, debbano essere preservate.

4. REINSERIMENTO SOCIALE: ELEMENTI DI CRITICITA'

4.1 Ostacoli giuridici

L'inserimento lavorativo della persona ristretta e dell'ex detenuto subisce una serie di limitazioni, originate dall'applicazione delle pene accessorie e da altri vincoli di natura giuridica. Alcune pene accessorie (cfr supra cap. 1) incidono direttamente sulle possibilità di esercitare attività lavorative. Si tratta, in particolare, delle sanzioni che riguardano:

- *L'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.)*
- *L'interdizione da una professione o da un'arte (art. 30 c.p.)*
- *La condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte (art. 31 c.p.)*
- *L'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 32-ter c.p.)*
- *La sospensione dell'esercizio di un'arte o di una professione (art. 35 c.p.)*

Le pene accessorie risultate essere state comminate con maggiore frequenza nell'ambito del campione della ricerca sono l'interdizione dai pubblici uffici e l'interdizione legale.

Tale constatazione trova corrispondenza nelle osservazioni degli avvocati e dei magistrati di sorveglianza:

“Le pene accessorie sono una categoria abbastanza articolata, diciamo che nei processi che io faccio vedo quasi sempre l'applicazione solo dell'interdizione dei pubblici uffici ed eventualmente dell'interdizione legale. Per i processi che io faccio raramente vedo applicare la sospensione della potestà genitoriale, l'interdizione di certe professioni, questo perché sono in connessione con i livelli sanzionatori applicati nel processo”.
(Intervista numero 2)

“Le più frequenti sono le interdizioni legali, perché seguono l'automatismo per cui, per applicarle, basta veder quanta pena si è data in concreto, alla pena di più di cinque anni corrisponde automaticamente l'interdizione. A questo sistema io apporterei delle modifiche nel senso di eliminare tutte le forme di automatismo, sposterei dal giudice della sentenza penale al magistrato di sorveglianza la possibilità di comminare le pene accessorie e farei per ogni condannato, un suo contenuto di interdizioni personalizzate”. (Intervista numero 14)

Può essere interessante notare come buona parte degli intervistati non abbia la percezione delle pene accessorie come serio ostacolo all'inserimento lavorativo. Tale constatazione riguarda sia gli operatori sia i detenuti.

Sotto il primo aspetto, emergono le affermazioni di un avvocato intervistato:

“Le pene accessorie a mio avviso non sono il limite più significativo al reinserimento della persona che sta in carcere. Il limite più significativo a mio avviso è la persona stessa. Spesso abbiamo a che fare con persone che hanno poche risorse personali e se a ciò si accompagna una condizione di salute non buona si crea già da sé una difficoltà di reinserimento. La condizione di debolezza fisica, mentale, si scontra con una società che richiede di non essere così deboli ed è facile la ricaduta”. (Intervista numero 1)

Anche le affermazioni espresse da alcuni volontari ed imprenditori meritano di essere sottolineate, in quanto riflettono un modo di pensare comune, oltre che sul detenuto, sul percorso di reinserimento che da questi può essere intrapreso:

“L'interdizione dai pubblici uffici, incide poco perché i detenuti non è che vanno a fare i concorsi. Poi sono pochi quelli che ce l'hanno, inoltre anche per il detenuto stesso: se si danno a chi, ad esempio, clona carte di credito a lui poco importa di non avere accesso poi ad un conto corrente tanto può aver guadagnato con la sua attività”. (Intervista numero 18)

“Per le nostre tipologie di lavoro abbiamo riscontrato solo il limite della mancata patente, le altre cose non incidono. Perché noi abbiamo persone che potrebbero guidare anche dei piccoli camioncini per commissioni e lavoro e non lo possono fare. Come il diritto di voto, per il nostro tipo di lavoro non incide”. (Intervista numero 13)

“Sul cantiere richiede magari un minimo di sforzo organizzativo. Chiaro, ad esempio, che il non avere la patente magari vincola ma una soluzione la squadra la trova lo stesso”. (Intervista numero 11)

“L'interdizione dai pubblici uffici a noi non interessa. Le persone potevano averla, ma magari non eravamo neanche a conoscenza”. (Intervista numero 12)

Con riferimento all'interdizione dai pubblici uffici, le difficoltà di inserimento lavorativo vengono più spesso poste in relazione alla constatazione che il livello scolastico degli ex detenuti è già di per sé essere ostativa alla partecipazione alla maggior parte dei concorsi pubblici. Gli stessi ex detenuti intervistati non percepiscono come un limite l'accesso negato all'occupazione nel pubblico impiego, riscontrandone le ragioni nel proprio livello di istruzione o nell'età.

Le ultime affermazioni riportate evidenziano come i datori di lavoro contattati non diano importanza alle pene accessorie. Gli imprenditori intervistati appartengono al settore profit e si occupano di manutenzione delle aree verdi, assemblaggio e cablaggio di elementi. Da qualche anno collaborano con una cooperativa sociale, per un progetto di reinserimento lavorativo dei

detenuti. Le loro esigenze organizzative non richiedono né un elevato livello di istruzione né il possesso di una consolidata esperienza professionale.

La ricerca ha evidenziato come la progettazione del reinserimento non coinvolga il settore pubblico, essendosi consolidata la prassi di ricercare per i soggetti svantaggiati collocazioni lavorative *ad hoc* nel no profit o in ambiti profit poco qualificanti. I bassi investimenti nella formazione professionale possono precludere l'accesso ad alcuni ambiti lavorativi, aumentando così le situazioni di incertezza e, presumibilmente, contribuendo al mantenimento dello stigma di “ex detenuto”.

L'impatto delle pene accessorie sull'inserimento lavorativo non è secondario. Gli ex detenuti non possono ricoprire ruoli professionali pubblici, non possono intraprendere determinate attività e gli operatori investono solo in alcuni settori occupazionali.

Le vicende giudiziarie narrate dagli intervistati hanno fatto emergere come nella quasi totalità dei casi – con l'eccezione di una condanna ad un anno e di una condanna scontata all'estero – alla condanna alla pena detentiva si sia affiancata quella ad almeno una pena accessoria.

Le pene accessorie più ricorrenti nei casi oggetto della ricerca sono state l'interdizione dai pubblici uffici e l'interdizione legale.

“io ho avuto l'interdizione dai pubblici uffici. Non ho avuto nessun limite per il reinserimento lavorativo, ho anche il conto corrente. Non ho avuto conseguenze, perché per i concorsi non avevo più l'età”. (Intervista numero 3)

“Io l'interdizione dai pubblici uffici ce l'ho perpetua, ma ce l'ho dalla prima condanna per tossicodipendenza. E poi non posso andare a votare, queste sono perpetue. Poi ho avuto il reinserimento sociale, ma queste rimangono perpetue. Non è stata una cosa che mi ha pesato perché scuole non ne avevo per poter fare i concorsi, io ho la terza media”. (Intervista numero 5)

“Ho avuto l'interdizione dei pubblici uffici per cinque anni. Non mi ha pesato, perché non ho mai lavorato nel settore pubblico e non ho mai fatto concorsi statali. Ho sempre lavorato con ditte private, anche la patente non me l'hanno tolta perché io non ero né alcolizzato né tossico. Poi io ero alla prima condanna, perché non avevo precedenti di alcun tipo”. (Intervista numero 7)

La maggioranza degli ex detenuti, volontari, avvocati ed imprenditori contattati non riconosce alle pene accessorie funzioni di prevenzione o di deterrenza e ritiene che tali sanzioni contribuiscano ad alimentare la stigmatizzazione del condannato:

“Al di là del lavoro che andranno a fare, però proprio perché c'è un pregiudizio da parte del territorio di avere a che fare con queste persone. Io darei più importanza alla tipologia di reato, piuttosto che alla pena anche

accessoria. Poi è ovvio che se una persona è limitata non potendo fare alcuni lavori, oppure con il ritiro della patente i limiti ci sono”. (Intervista numero 19)

Pochi intervistati ritengono che le pene accessorie svolgano un ruolo importante ed esprimono consapevolezza circa gli effetti da esse esercitati. Pur rappresentando una posizione minoritaria all'interno del campione di ricerca, meritano di essere riportate le opinioni di un volontario e di un avvocato:

“Alcune pene accessorie sì, alcune no. Alcune sì, ad esempio il ritiro della patente ad esempio io non ho potuto assumere un ragazzo per questo motivo. Un'altra persona ho dovuta lasciarla a casa, era assunto come trasportatore, ma non poteva avere i documenti validi per l'espatrio. Altre pene accessorie dipende, ad esempio l'interdizione dai pubblici uffici o l'impossibilità di iscriversi al registro commerciale sono anche abbastanza d'accordo. Dare queste pene a priori no, ma se una persona operava in un determinato modo nelle sue attività e gli si dà la possibilità di rifarlo”. (Intervista numero 17)

“Io credo che sia opportuno vietare la professione di avvocato a chi ha compiuto reati che sono in qualche modo in relazione con la scorrettezza professionale, in caso diverso mi sembra che la prospettiva di recupero a 360 gradi di una persona dovrebbero invece consentire anche lo svolgimento di attività come quella di avvocato. È chiaro che se uno è stato condannato per una serie di appropriazioni indebite nei confronti dei propri clienti è opportuno che non possa più iscriversi ad un albo”. (Intervista numero 2)

In conclusione, i dati raccolti convalidano l'ipotesi di una relazione tra limiti al reinserimento lavorativo e sociale degli ex detenuti e pene accessorie. Le pene accessorie non sono percepite come ostative da parte degli intervistati, ma di fatto limitano le possibilità occupazionali.

Tale percezione pare trarre origine, in primo luogo, da una scarsa consapevolezza dei propri diritti in materia di lavoro ed, in secondo luogo, da problemi legati all'informazione sulle normative e sulle sanzioni. E', infatti, emerso come non esista tra gli intervistati una conoscenza chiara dei tipi di pene accessorie previste dalla legge e dei loro effetti concreti.

Compiendo una panoramica più generale sugli ostacoli giuridici che condizionano l'inserimento lavorativo dei condannati, occorre prendere in considerazione le sanzioni amministrative accessorie previste all'art. 75 del D.P.R. 309/90 “*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*” e le decisioni assunte dalla magistratura sull'accesso alle misure alternative alla detenzione e sulle misure cautelari.

L'art. 75 del D.P.R. 309/90 prevede che chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate

nella tabella II, sezioni B e C, fuori dalle condizioni di cui all'art. 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

- sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
- sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Come detto in precedenza (cfr supra § Cap. 2), quattro soggetti all'interno del campione di ricerca sono risultati essere stati condannati per reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti. Soltanto ad alcune delle persone intervistate è stata comminata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. In tali casi, tale sanzione sembrerebbe non aver rappresentato un ostacolo al reinserimento lavorativo, poiché la pena detentiva principale era molto più lunga di quella accessoria. Ciò nonostante, questa sanzione amministrativa è stata considerata ostativa da imprenditori ed operatori sociali. Il fatto che alcune mansioni (si pensi, ad esempio, alla manutenzione delle aree verdi cittadine, oppure ai trasporti di materiali per conto delle aziende) non possano essere affidate ad una persona priva della patente di guida può comportare il mancato inserimento dell'ex detenuto in alcuni settori oppure determinare slittamento dell'inizio di una borsa lavoro. Alcuni imprenditori ritengono, tuttavia, che si tratti di un problema superabile:

“Per le nostre tipologie di lavoro abbiamo riscontrato solo il limite della mancata patente, le altre cose non incidono. Perché noi abbiamo persone che potrebbero guidare anche dei piccoli camioncini per commissioni e lavoro e non lo possono fare”. (Intervista numero 13)

“Sul cantiere richiede magari un minimo di sforzo organizzativo. Chiaro, ad esempio, che il non avere la patente magari vincola ma una soluzione la squadra la trova lo stesso. Sono solo dei piccoli sforzi organizzativi”. (Intervista numero 11)

Le affermazioni degli ex detenuti e delle ex detenute fanno emergere l'importanza attribuita al riprendere la patente di guida una volta scontata la pena. Il reinserimento sociale di chi è stato condannato per ragioni legate alla tossicodipendenza comprende anche la possibilità di ottenere nuovamente la patente, allargando nuovamente il campo delle proprie opportunità professionali:

“Sono uscito a dicembre e mi sono subito rivolto a loro e poi la prima cosa che ho fatto è stata rinnovarmi la patente, perché io ho la patente DK. Può essere utile per il lavoro ma per rinnovare le patenti ci vanno dei soldi, ma ho chiesto aiuto alla San Vincenzo la quale mi ha pagato la patente”. (Intervista numero 4)

“Poi adesso con il reinserimento sociale potrei, ad esempio, riaprire un esercizio commerciale perché avrò la fedina penale pulita. È la questura che ti rilascia, dopo un periodo in prova e di affidamenti al di fuori della tossicodipendenza, dopo cinque anni il reinserimento sociale. Deve essere, però, tutto a posto e puoi fare quello che vuoi: un negozio, riprendere la patente”. (Intervista numero 5)

“Le altre pene, secondo me, possono dare problemi risolvibili ma la patente se è stata sospesa è più difficile. Si potrebbero aiutare facendo fare un altro esame, perché se uno non ce l’ha più perché ha commesso dei reati è sbagliato. Se voglio commettere un reato al massimo vado con uno che ha la patente, poi se commetto un reato anche se guido senza patente è il male minore”. (Intervista numero 6)

A questo punto dell'analisi occorre comprendere come si possano arginare, in concreto, le conseguenze negative delle sanzioni previste all'art. 75. Tale questione è stata affrontata, recentemente, da una ricerca intitolata “*L'art. 75 del D.P.R. 309/90 e il consumo di droghe illegali. Una ricerca su prassi applicative, esperienze, innovazioni*” condotta da sei università italiane⁴². Si tratta di una ricerca condotta nel 2008 sulle competenze delle Province e su venti N.O.T.⁴³, individuati mediante un campionamento in grado di garantire la rappresentatività delle aree geografiche. Come espresso nell’introduzione del responsabile scientifico prof. Franco Prina, gli obiettivi hanno riguardato la descrizione del sistema di attuazione degli interventi previsti all'art. 75, le funzioni e la rilevanza sociale della norma e l’implementazione della normativa per quanto concerne i compiti delle strutture coinvolte. Nel paragrafo sul tipo e durata delle sanzioni si afferma che, in base agli studi di caso effettuati, sussistono alcune prassi il cui obiettivo è prendere in considerazione le esigenze lavorative o di salute. Ad esempio, se la persona segnalata al N.O.T. necessita e documenta il bisogno della patente di guida per motivi di lavoro, ci si può orientare sull'applicazione di una delle altre sanzioni amministrative previste dall'art.75. In situazioni professionali in cui, invece, occorrono documenti come la carta d'espatrio è possibile che la sospensione riguardi la patente⁴⁴.

⁴² Si fa riferimento, in particolare, al rapporto di ricerca e non alla pubblicazione, attualmente in fase conclusiva. La ricerca è stata condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Torino (Unità capofila), dal Dipartimento di Ricerca Sociale dell'Università del Piemonte Orientale, dal Dipartimento di Sistemi Giuridici e Economici dell'Università di Milano “Bicocca”, dal Dipartimento di Scienze Penalistiche dell'Università di Parma, dal Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Ricerche Sociali dell'Università di Catania e dal Centro di Biostatistica e Bioinformatica dell'Università di Roma “Tor Vergata”.

⁴³ Nucleo Operativo Tossicodipendenza, previsto da T.U. D.P.R. 309/90 e istituito presso la prefettura

⁴⁴ Si rimanda al capitolo numero 4 della ricerca citata: “*Elementi per una lettura di insieme degli elementi di caso*” di Franco Prina.

In base ai dati raccolti, le decisioni assunte dalla Magistratura di Sorveglianza che possono influire sul reinserimento lavorativo degli ex detenuti e dei detenuti riguardano l'accesso alle misure alternative e le misure cautelari.

Sono state prese in considerazione l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 L. 354/75)⁴⁵, l'affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti ed alcooldipendenti (art. 94 D.P.R. 309/90)⁴⁶ e la detenzione domiciliare (art. 47 L. 354/75)⁴⁷. Rappresentando un'alternativa alla detenzione – in presenza degli specifici requisiti previsti dalla normativa – tali misure possono favorire la formazione professionale e la ricerca di un'occupazione.

Secondo il parere degli intervistati, tuttavia, tale percorso è parzialmente ostacolato da una certa rigidità da parte dei giudici nella concessione delle misure. La questione è stata affrontata in molte interviste, soprattutto quelle ai testimoni privilegiati. Il parere più diffuso è che bisognerebbe ricorrere maggiormente agli affidamenti in prova, specialmente per detenuti affetti da dipendenze patologiche o stranieri. Al contrario, gli intervistati che si sono trovati, durante il loro percorso carcerario, in queste condizioni hanno visto più volte rinviare il loro accesso alle misure alternative e ciò, a loro parere, ha seriamente allungato l'arco temporale in cui progettare il proprio reinserimento sociale e lavorativo.

“Le leggi vigenti sotto questo profilo sono sostanzialmente delle buone leggi. Ciò che difetta è la loro applicazione. L'ordinamento penitenziario considera esplicitamente il lavoro quale strumento fondamentale del trattamento rieducativo: il punto è che il numero di persone che accedono ad un lavoro durante l'espiazione della pena è minimo (circa il 25% delle persone detenute). Sia la Legge Smuraglia che la Legge Gozzini promuovono il lavoro intra ed extra murario: peccato che siano applicate in misura insufficiente. Proprio in questi giorni stiamo assistendo al tentativo di svuotare la Legge Gozzini di senso e di possibilità applicative. Sarebbe utile estendere a tutti gli istituti penitenziari la pratica in vigore già in alcuni di essi che consiste nell'attivare all'interno del carcere uno sportello del Centro per l'Impiego al fine di favorirne l'iscrizione dei detenuti dimittendi”. (Intervista numero 15)

“Dipende dai giudici. Per esempio io non ho mai avuto i permessi, anche se rientravo nei limiti dei permessi, perché non avevo una casa. Non per i comportamenti, perché io ho sempre preso la liberazione anticipata. Io potevo uscire tante volte prima, però non avendo una casa non potevo andare in permesso o chiedere un affidamento. Questo è stato il primo affidamento che io ho avuto, però le possibilità ci sono: c'è la semilibertà, c'è l'art. 21, c'è l'affidamento in prova ai servizi sociali e quello del C.S.S.A. che è quello che ho seguito io. Io

⁴⁵ È considerata la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, perché è finalizzata alla riduzione delle conseguenze negative del contatto con l'ambiente penitenziario. È regolamentata dall'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario, così come modificato dall'art. 2 della L. 165/98. Il condannato è affidato all'esterno, sul territorio, al servizio sociale per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

⁴⁶ È rivolto a tossicodipendenti e alcooldipendenti, che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.

⁴⁷ Consente la prosecuzione, anche a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, delle attività di cura, assistenza familiare, istruzione professionale, già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria abitazione.

li avevo tutti e due, ci sono le possibilità nonostante i limiti delle pene e spetta a te saperle cogliere".
(Intervista numero 5)

Le misure cautelari (artt. 272–325 c.p.p.) sono adottate dall'autorità giudiziaria sia durante le indagini preliminari, sia in fase processuale e producono effetti limitativi della libertà personale. I testimoni privilegiati e gli avvocati contattati hanno individuato una tendenza ad eccedere nell'applicazione di tali provvedimenti, nello specifico della custodia cautelare⁴⁸. In questo caso le conseguenze negative in ambito occupazionale riguarderebbero la perdita del lavoro e la possibilità di migliorare la propria posizione sociale, in particolare per gli stranieri. Entrambi i brani riportati sono tratti dalle interviste agli avvocati.

“In realtà, a volte, le misure cautelari sono d'intralcio perché per esempio gli arresti domiciliari non vengono dati per la possibilità di uscita da casa contrastata con l'obiezione del magistrato davanti a questa eventualità preferisce dare una misura diversa. Quindi tutte le misure coercitive previste dal codice di rito ovviamente costituiscono obiettivamente un intralcio non tanto sul piano del reinserimento sociale ma per la concretezza della vita materiale, pensiamo all'obbligo della firma, però sono inconvenienti non di alto profilo. Ovviamente tutte le misure di sicurezza sono un intralcio, anche quelle di prevenzione, ed in generale ogni tipo di misura che regola la vita individuale costituisce un intralcio allo svolgimento di un'attività lavorativa, questo non significa che non debbano essere applicate. In realtà c'è poi una tendenza almeno recente ad applicare misure di prevenzione con una qualche disinvoltura e anche questo crea dei problemi a livello lavorativo perché le misure di prevenzione hanno sempre delle prescrizioni comportamentali che devono essere in qualche modo seguite e hanno poi l'esito finale che innesta una sorta di circuito vizioso per cui la persona che ha una sorveglianza speciale finisce per non rispettare le prescrizioni e commette dei nuovi reati aumentando la sua posizione giuridica ed allora è una sorta di spirale che si avvita su se stessa e vale per le persone che hanno un'applicazione delle misure di prevenzione in riferimento ad esempio a condotte di vita irregolari quanto a risorse economiche recuperate attraverso atti illeciti”. (Intervista numero 2)

Anche il mancato accesso alle misure alternative aumenta la stigmatizzazione, soprattutto per alcune categorie di detenuti.

“Le persone detenute, oggi più che mai, non accedono a misure alternative. Se hanno delle pene brevi se le scontano in misura cautelare. Se hanno delle pene accessorie non è questa la questione, perché tanto durano come la pena principale (...). Il carcere non fa che amplificare la situazione che conosciamo già, poi oggi con la dilatazione al massimo degli spazi di custodia cautelare: i magistrati, non tutti lo sanno, ma anche inconsciamente ormai tutti applicano la custodia cautelare più fortemente di un tempo. È aumentato a dismisura, in Italia, il numero di persone in misura cautelare. Quando si considera che la metà delle persone che sono in custodia cautelare non lo sono per fatti di gravissima pericolosità sociale, ma per il reato classico:

⁴⁸ Può svolgersi in carcere o in un luogo di cura. La libertà personale dell'imputato è limitata, prima della sentenza di condanna, per esigenze cautelari processuali: pericolo di fuga o inquinamento delle prove, oppure se occorre garantire la tutela della collettività (pericolo per la commissione di nuovi reati).

tossicodipendenti o stranieri che non vanno a fare chissà quale reato per cui ci vuole capacità criminale, ma rubacchia e si fa beccare. Siamo in una situazione rispetto alla quale per il carcere ormai parlare di reinserimento è difficile, già prima era una discussione sui massimi sistemi ma adesso è un discorso sul nulla. Abbiamo a Torino una realtà in cui ottanta persone dormono per terra perché si continua ad arrestare della gente per dei fatti di pochissima pericolosità sociale, ma giusto per fare statistica”. (Intervista numero 24).

4.2 Limiti al reinserimento ed etichettamento

Riguardo alla percezione degli intervistati rispetto al proprio reinserimento nel tessuto sociale, soltanto due degli ex detenuti intervistati si sono dichiarati insoddisfatti. Si tratta di un ex detenuto che, al momento dell'intervista, aveva da poco terminato di scontare la pena detentiva all'estero e di un'ex detenuta straniera. Nella prima situazione non si può affermare che, quando è stata effettuata la raccolta dati, l'inserimento sociale fosse fallito. La persona contattata era rientrata in Italia da soli due mesi, per cui si trovava nella fase iniziale della ricerca occupazionale. Si è registrato, tuttavia, un sentimento di delusione delle aspettative lavorative, esternato soprattutto fuori registrazione. Inoltre, avere scontato la condanna all'estero ha esasperato la percezione della propria condizione di marginalità. L'intervistato, infatti, ha vissuto gli anni in carcere lontano dal suo nucleo familiare e dalla realtà italiana. Per riallacciare i rapporti e inserirsi lavorativamente si è rivolto ai Servizi Sociali di base, che lo hanno a loro volta indirizzato ad un'organizzazione specifica. Egli stesso ha ammesso che, se fosse rimasto in Italia, avrebbe potuto progettare il reinserimento già prima del termine della condanna:

“Secondo me le pene accessorie servono per emarginare sempre di più il detenuto e non farlo reinserire. In Germania, ad esempio, io ero a stretto contatto e lavoravo con persone che avevano avuto condanne per reati pesanti: pedofilia, stupratori. All'inizio come padre non capivo, ma poi ho compreso che vanno anche aiutati. Se gli si dà pene che li emarginano ancora di più dalla società, questi hanno già i loro problemi perché magari sono stati violentati da piccoli eccetera. Non si diventa così dal giorno alla notte, le persone vanno aiutate a reinserirsi. In fondo se io portavo questi dieci chili di cocaina in Italia non è che facevo del bene al prossimo, perché avrei rovinato dei ragazzi, delle famiglie e chissà nelle generazioni future di queste persone cosa sarebbe successo. È un circolo vizioso. Una volta tornato in Italia ho fatto tutto quello che potevo per inserirmi nel mondo sociale e lavorativo, soprattutto con la mia famiglia”. (Intervista numero 4)

La donna, invece, ha descritto soprattutto la sua esperienza lavorativa come negativa. Si sono verificati ostacoli alla sua assunzione definitiva, legati alle decisioni aziendali. Nonostante la condanna alla detenzione sia stata di breve durata, all'uscita dal carcere sono sopraggiunte le difficoltà nell'ottenere i documenti necessari alla permanenza sul territorio italiano. La

sistemazione abitativa trovata a Torino, lontano da dove la donna risiedeva, non ha facilitato la rielaborazione del vissuto antecedente e successivo alla carcerazione.

“Io dovevo fare trentotto ore a settimana, ma io facevo molto di più. In un certo periodo loro mi chiedevano anche motivazione per la giornata libera, poi non potevi superare quaranta ore a settimana ma se ne approfittano fino in fondo. E poi il fatto che promettono: lei stia tranquilla, sta qualche giorno a casa e poi l’assumiamo perché il posto c’è. Poi non si fanno più vedere o sentire, non è un bel lavoro questo. Almeno abbi la responsabilità di riconoscere che non possono e si capisce, come mi aveva detto il fioraio che mi aveva detto: mi spiace sei brava, ma non sono in grado di assumerti. Però: “stia tranquilla, andrà tutto bene”, mi sembra un po’ una presa in giro. Io la penso così, perché è la mia esperienza. Adesso sono disoccupata, abbiamo iniziato con la borsa lavoro dal settembre 2007 fino al 30 di novembre in un negozio di fiori. Lui aveva detto che non aveva possibilità di assumermi, così abbiamo troncato la borsa lavoro. Abbiamo iniziato in un altro posto dove dovevano esserci più possibilità, poi da maggio a giugno 2008 ho fatto tre mesi in un supermercato. Poi finita lì è intervenuta un'altra cooperativa che ha scombussolato un po’ le cose, non so se magari si finivano questi tre mesi senza il loro intervento le cose erano un po’ diverse. Italia Lavoro non ha fatto un bel lavoro per me, non so per me ha danneggiato. Con loro ho fatto da giugno a ottobre 2008 e da allora è tutto finito”. (Intervista numero 8)

In base a quanto riportato, sembra di poter ritenere che la percezione degli ex detenuti intervistati come non pienamente inseriti nella società sia connessa a fattori quali l’essere cittadini stranieri, non avere ricevuto un orientamento al lavoro prima della scarcerazione o la presenza di situazioni familiari problematiche.

I due ex detenuti citati sono stati monitorati nei mesi successivi al rilascio delle interviste. E’ risultato che le loro condizioni lavorative sianomigliorate. Il primo intervistato ha avuto, poche settimane dopo l’intervista, una borsa lavoro in un’azienda nell’hinterland torinese. La donna, invece, ne inizierà a breve una presso una cooperativa che svolge un servizio per l’Università di Torino.

I testimoni privilegiati hanno elencato una serie di problemi che possono ostacolare la progettazione dei reinserimenti lavorativi e sociali degli ex detenuti. Per lo più si tratta di problematiche associate alla burocrazia, alla scarsità di risorse, alla programmazione di interventi in conformità al quadro normativo, alla collaborazione tra servizi e tra servizi ed imprese ed ai problemi del sistema giudiziario. Per quanto riguarda le difficoltà nella progettazione, alcuni operatori sociali hanno, ad esempio, dichiarato:

“Un problema che è noto da parte della città di Torino è che ci sia una scarsa preparazione rispetto all’inserimento dei detenuti. Se noi presentiamo un progetto sociale per il reinserimento lavorativo dei detenuti la città di Torino non sempre ci sente in sede di aggiudicazione delle gare di appalto, anche perché fare

rientrare l'inserimento lavorativo dei detenuti nell'ambito della 381 è difficile. Lei sa che con la famosa Legge Smuraglia o si è semiliberi o si ha un'altra misura alternativa e va bene ci sono delle agevolazioni, diversamente le agevolazioni della 381 procedono per altri sei mesi dal fine pena. Poi è finito tutto. Rispetto alla presentazione di un progetto sociale per l'assegnazione di una gara di appalto la persona risulta tra virgolette normodotata, quindi vince chi si occupa di inserimenti lavorativi di altri tipi di disagio. Se io dico che la città di Torino non sempre vede questo problema è perché erroneamente giudica normodotato chi non lo è ancora, perché comunque dieci anni di galera per esempio ti precludono molti aspetti. Non è che a fine pena, quando esco, il mondo mi restituisce tutto quello che mi è stato privato. È un problema legislativo ma è anche un problema che laddove si potrebbe essere un po' più elastici non lo si è, perché se si vogliono vincere delle gare di appalto si lavora ancora molto con altri tipi di disagio". (Intervista numero 20)

“Forse sarebbe più corretto parlare di reinserimento “condizionato” in quanto sono numerosi i fattori che incidono: possibilità (o fortuna?) di poter accedere ad un lavoro durante la restrizione, possibilità di fruire dei servizi anagrafici e del Centro dell'Impiego dentro l'istituto penitenziario, possibilità di essere ammessi al godimento delle misure alternative, possibilità di accedere a progetti di reinserimento socio-lavorativo, possibilità di essere supportati da Servizi ed agenzie territoriali che operano in sinergia”. (Intervista numero 15)

Gli imprenditori rintracciano le ragioni degli ostacoli al reinserimento ai problemi di natura organizzativa propri del funzionamento del sistema penale italiano:

“Poi, come impatto ulteriore, vedo anche la lungaggine dei processi penali. Si ha finito la pena per una cosa, ma magari per altre se ne riparla negli anni. Per cui uno magari si crea una situazione di normalità, lavorando, creandosi una famiglia, sapendo che un giorno o l'altro qualcuno lo giudicherà di nuovo. Per queste persone vuole dire non riuscire a stabilire un rapporto normale con la società esterna, perché loro sanno di essere sempre provvisori. Io ho parlato con qualcuno che mi ha detto che se effettivamente dovesse succedere questo io scappo, perché se mi danno di nuovo quindici anni dopo che io ho una situazione normale. Tanto per cominciare psicologicamente tu ti crei una situazione normale, ma sempre condizionato dal fatto che qualcosa potrebbe succedere e ributtare dove eri prima distruggendo tutto ciò che hai creato con notevoli sforzi. Questo psicologicamente è già un condizionamento non indifferente e secondo il fatto della non accettazione, perché il carcere è una forma di oblio. Non è tanto quello che si soffre fisicamente, perché immagino che non siano picchiati tutti i giorni ma il problema dell'immobilità fisica e mentale fa ricadere in uno stato quasi vegetativo. Quando si esce, quindi, da questa forma di apatia è difficile ricreare un equilibrio normale e se è condizionato dal fatto che un giorno qualcuno ti rifarà un processo dove le pene potrebbero essere lunghe. Allora, io dico, se è di nuovo una persona normale lasciatelo stare”. (Intervista numero 13)

La scarsità delle risorse e le difficoltà di reinserimento per gli stranieri, soprattutto se extracomunitari, sono state affrontate in modo concreto da un magistrato e da un avvocato:

“La possibilità di reinserimento per la categoria delle persone irregolari sul territorio dello stato è impossibile. Nel 2003 ho sollevato la questione di illegittimità costituzionale a riguardo di questa questione con riferimento all’art. 27 Cost. che dice che dobbiamo rieducare–reinserire; in realtà per la categoria degli extracomunitari senza permesso di soggiorno è negata legislativamente la possibilità di reinserimento. Allora l’art. 27 si applica forse solo agli italiani nella parte in cui tratta della riabilitazione? La risposta della corte si incentrò nel dire che l’espulsione è un provvedimento amministrativo e che quindi il principio di rieducazione non si applica. È previsto infatti che questi soggetti siano espulsi durante la detenzione anche se non sempre ciò in pratica si può avere per complicità di vario genere, il paradosso è l’instaurazione del processo di reinserimento fatto in carcere anche per ragioni di mantenimento dell’ordine ma a fine pena si ha l’espulsione e anche se questi soggetti restassero in territorio italiano non troverebbero comunque un lavoro. Per gli altri soggetti non parlerei di reinserimento negato, può esser negato tutte le volte che non ci sono stati gli investimenti opportuni, tutte le volte in cui le risorse sono poche e tutte le volte in cui l’atteggiamento culturale si pone come ostacolo”. (Intervista numero 14)

“Credo che gli enti locali facilitino maggiormente il reinserimento con iniziative che consentono borse lavoro per ex detenuti o persone che hanno avuto un indulto che così possano beneficiarne. Il rischio è poi quello di finire drammaticamente a deselezionare nel panorama delle persone che hanno delle condanne alcune di esse con criteri del tutto casuali. Per esempio i beneficiari dell’indulto hanno la possibilità della borsa lavoro, chi invece non ha avuto l’indulto ed è un semplice detenuto non può prendersi la borsa lavoro. Io ho dei clienti che hanno avuto l’indulto e hanno avuto la possibilità di entrare in questo circuito, trovando delle possibilità lavorative, mentre altri in condizioni più disagiate e con prospettive anche più incoraggianti o con personalità più adesive al progetto lavorativo si sono trovate penalizzate perché dell’indulto non ne avevano beneficiato. Poi è ovvio che la spesa sociale dovrebbe indirizzarsi nei confronti di questi fronti, ma in un momento di contrazione della spesa sociale come quella attuale questa è una delle prime dinamiche che vengono tagliate soprattutto in tempi di crisi come questo. Se come governo della spesa pubblica trasferisco risorse sulla polizia e sui controlli territoriali e sottraggo risorse alla spesa sociale è ovvio che ci saranno sempre più persone a cui mancheranno risorse personali, meno ammortizzatori che gli possano consentire una vita decente e quindi più criminalità ed allora si ha l’auto-circuito che si autoalimenta. La spesa sociale dovrebbe indirizzarsi proprio sull’idea di bonifica dei luoghi antisociali, cioè incrementare le risorse sull’istruzione, sul lavoro, sulla disponibilità di risorse, in generale direi per chi ha problemi di disagio. Rispetto a ciò l’Italia è già un’isola felice rispetto ad altre esperienze, pensiamo a quella americana dove lì il controllo è tutto di polizia, però anche l’Italia rispetto alle speranze che si erano aperte qualche decennio fa è in una fase completamente calante rispetto al panorama complessivo”. (Intervista numero 2)

Di recente è entrata in vigore la legge regionale 34/2008 in materia di inserimenti lavorativi. Alcune persone contattate hanno espresso dei dubbi sulla progettazione degli interventi a favore degli ex detenuti, a seguito del passaggio di competenze dalla Regione alle Province. Attualmente non è però possibile avvalorare tale posizione, dato che il tempo passato dall’entrata in vigore della legge (dicembre 2008) non è sufficiente a formulare considerazioni in materia.

Per comprendere se realmente siano stati posti limiti legislativi all'inserimento lavorativo degli ex detenuti, sarà necessario analizzare i progetti e la distribuzione di risorse dei prossimi mesi.

Infine, come noto, il reinserimento del detenuto in società è fortemente condizionato dal fenomeno dell'etichettamento⁴⁹, espressione con cui si intende, innanzitutto, un forma di devianza esistente dal punto di vista di chi osserva un comportamento sociale ritenuto non conforme. In un primo caso l'etichettamento può essere il risultato di una reazione sociale, in cui sono i gruppi sociali a creare la devianza ed a stabilire le norme la cui violazione costituisce un atto deviante. Il deviante diventa, così, l'attore sociale a cui è stata applicata con successo l'etichetta. In un secondo caso, invece, l'etichettamento può essere anche la causa della devianza: è l'etichetta stessa ad attirare l'attenzione di chi la applica, rafforzando così la stigmatizzazione del soggetto che la interiorizza e si autodefinisce deviante.

A titolo esemplificativo si riportano le parole di un avvocato, un magistrato di sorveglianza, un operatore sociale ed un ex detenuto.

“Io penso che non sia soltanto lo Stato ma che sia una questione culturale più di tutto nel senso che la separazione che noi creiamo fra il dentro e il fuori, fra la persona che non è in carcere e chi in carcere vi finisce, tra la persona che una volta entrata in carcere e non è più una persona ma è il detenuto, viene scontato poi in molte forme e da qui si ha la difficoltà di reinserimento nel circuito normale. Poi è sempre difficile sapere come la persona che è uscita dal carcere, e che debba scontare ancora magari le pene accessorie, utilizzi tutto ciò come alibi per tornare a violare nuovamente la legge penale e dar la colpa, riversare la responsabilità, sugli altri. Questo è un discorso difficile da affrontare ed è ancor più difficile trovare un punto di equilibrio”.

(Intervista numero 1)

“Spesso nei piccoli comuni quando si scopre che il giardiniere o il netturbino è un ex detenuto tra la popolazione si crea il panico, solo in un secondo momento conoscendo la persona in quanto tale ci si rende conto che in realtà è una persona normale, con un passato ed ora con un presente; solo così quell'etichettamento spariva e il discorso dei limiti legali passava in cavalleria. Dunque più che problemi di carattere legale sia per l'etichettamento che per i limiti legali è un problema culturale”. (Intervista numero 14)

“La teoria dell'etichettamento o dell' indesiderabile diversità viene affidata a chi ha qualche caratteristica di diversità rispetto ad altri soggetti e commette inoltre dei reati che gli altri soggetti non commettono. Si ha a riguardo una presunzione di colpevolezza, dunque chi ha commesso una volta un reato, lo può commettere una seconda, una terza e così via. Certe volte questo pregiudizio, questo marchio, resta su quella persona anche quando ha fatto tutto quel percorso rieducativo e di reinserimento di cui abbiamo parlato prima. Tutto ciò

⁴⁹ cfr H. Becker, *Oustiders. Saggi di sociologia della devianza*, EGA Libri, Torino, trad. 1987.

esiste già a partire dalla barriera che divide esclusi ed inclusi, tuttavia tra gli stessi inclusi non si può predeterminare il comportamento futuro del singolo soggetto”. (Intervista numero 16)

“L’etichettamento è qualcosa che va al di là di qualsiasi cosa nella società italiana. La cultura stessa italiana divide la società in due tra pregiudicato e incensurato al punto che tu vedi una notizia in televisione e non parla di tizio o caio ma di incensurato o pregiudicato come se la società avesse solo queste due categorie e lì immediatamente si scatena una cosa che è una molla permanente nella società che rifiuta il soggetto. Questa è una cosa che vale per qualsiasi carcerato, sia italiano sia extracomunitario”. (Intervista numero 9)

5. CONCLUSIONI

Considerato gli obiettivi strettamente legati alla prospettiva operativa della presente indagine, cercheremo di sintetizzare nelle conclusioni i principali elementi emersi dalle interviste sia in termini di possibili opzioni giuridiche *de iure condendo*, sia in termini di indicazioni per le strategie di reinserimento sociali dei condannati, con particolare riferimento all'attività del Garante delle persone private della libertà a livello locale.

Sotto il primo profilo, è noto come, una volta scontata la pena detentiva, inizino le diverse tappe del percorso di reinserimento sociale. La ricerca ha registrato, come era ampiamente da aspettarsi e in accordo con le precedenti indagini sul tema, che la necessità di una soluzione abitativa, della riconciliazione con la famiglia, dell'adattamento a un nuovo stile di vita e del sostegno nella ricerca di un'occupazione rappresentano fattori essenziali per il reinserimento. Ciò che tuttavia è più interessante sottolineare è che l'inserimento lavorativo ed abitativo risulti essere più difficoltoso in presenza di alcune pene accessorie alla pena detentiva. In particolare, dai dati raccolti è emerso come le pene accessorie più diffuse - l'interdizione dai pubblici uffici e l'interdizione legale - impedendo l'accesso a concorsi pubblici o l'iscrizione ai registri commerciali, portino gli operatori sociali e gli imprenditori ad investire in ambiti occupazionali aventi profili professionali medio-bassi. Tutto ciò comporta spesso un'estrema difficoltà per il condannato nell'emanciparsi da quei circuiti del lavoro precario e sottopagato che, come noto, sono spesso contigui con il mercato del lavoro illegale o criminale *tout court*.

Al di là di queste considerazioni di carattere generale, si è verificata l'esistenza di altri limiti giuridici al reinserimento lavorativo degli ex detenuti che possono essere così sintetizzati.

a) Oltre alle pene accessorie, sono emersi alcuni ostacoli legati alle **sanzioni amministrative previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90**, in particolare il ritiro della patente di guida o del documento di espatrio. Le difficoltà maggiori, riscontrate dagli ex detenuti e dai datori di lavoro contattati, interessano proprio il ritiro della patente di guida. Si registrano numerosi casi in cui l'inserimento lavorativo è fallito a causa dell'impossibilità di poter utilizzare l'automobile o altri mezzi di trasporto nell'esercizio dell'attività professionale. Gli ex detenuti e le ex detenute presenti nel campione hanno attribuito molta importanza alla possibilità di ottenere nuovamente la patente di guida. Il reinserimento sociale infatti può concretizzarsi con la possibilità di effettuare spostamenti sul territorio, aumentando così le opportunità professionali.

b) Si è fatto anche riferimento ad una certa **rigidità con cui si procede con le misure cautelari**, nonché ai problemi legati **all'accesso alle misure alternative**. In entrambi i casi gli ex detenuti

hanno percepito una limitazione ai loro diritti ed alle *chance* di reinserimento, specialmente per quanto riguarda le misure alternative. In base ai dati raccolti le probabilità di successo potrebbero aumentare, se si concedessero tali misure in una fase detentiva quanto più possibile vicina all'ingresso in carcere. Le conseguenze della prigionizzazione, come noto, sono direttamente proporzionali al periodo trascorso in detenzione e, conseguentemente, quanto più il condannato è esposto a tali conseguenze in termini di periodo detentivo, tanto più sarà problematico il reinserimento sociale.

c) E' emersa da parte degli ex detenuti una **scarsa conoscenza in materia di concorsi pubblici e di mercato del lavoro legale**. La maggioranza degli ex detenuti intervistati ha sostenuto che le pene accessorie non hanno ostacolato la ricerca di un'occupazione, perché loro non avevano più l'età o non avevano un titolo di studio abbastanza alto per essere ammessi a una selezione pubblica. Queste informazioni inesatte hanno orientato gli ex detenuti verso altri settori lavorativi. Tutto ciò porta a concludere che uno degli effetti negativi della prigionizzazione si realizza nella diminuzione della capacità di acquisire informazioni dall'esterno da parte del recluso. Di qui la necessità di potenziare i contatti con l'esterno e le attività informative all'interno degli istituti penitenziari relative anche in merito alle opportunità del mercato del lavoro.

d) Altrettanto fondamentale la **questione della formazione professionale in carcere**. Gli intervistati hanno espresso pareri favorevoli per i corsi seguiti durante la detenzione. Le considerazioni critiche, tuttavia, si sono addensate sulla spendibilità di questa formazione, una volta rientrati in società. Per molti imprenditori, operatori e detenuti l'offerta formativa in carcere dovrebbe essere più attinente alle richieste del mercato. L'attuale periodo di crisi economica ha ridotto ulteriormente le possibilità occupazionali, a maggior ragione per i soggetti svantaggiati. Ecco perché bisognerebbe investire in profili professionali più qualificati e flessibili, invece di ricercare collocazioni lavorative *ad hoc* poco gratificanti. L'obiettivo dovrebbe consistere nell'arginare possibili situazioni di incertezza, che porterebbero solamente al mantenimento dello stigma di "ex detenuto".

In breve, dunque, si può affermare che le pene accessorie rivestano attualmente un duplice impatto negativo sul reinserimento lavorativo degli ex-detenuti: da un lato, esse sono ostative per l'esercizio di determinate professioni, dall'altro lato, si accompagnano a convinzioni ed interpretazioni errate sulle normative in materia di lavoro.

Passando al secondo profilo delle considerazioni conclusive, in letteratura è ormai consolidato l'assunto secondo il quale per favorire il reinserimento sociale e lavorativo degli ex detenuti è necessario implementare la progettazione degli interventi in un'ottica di rete. A tale proposito, si

è analizzata la cooperazione tra volontari penitenziari, operatori sociali ed imprenditori esterni all'universo carcerario. Gli ex detenuti intervistati hanno espresso apprezzamento nei confronti dei progetti in cui sono stati inseriti, focalizzando l'attenzione sulle dinamiche positive tra i diversi soggetti coinvolti.

Un'opinione più critica è stata fornita dai testimoni privilegiati che hanno descritto i problemi organizzativi e gestionali, derivati dal lavoro di équipe, con cui si sono confrontati. Si tratta di perplessità costruttive, finalizzate al miglioramento delle attività di reinserimento. Una situazione differente si ha invece per quanto riguarda la scarsità di risorse territoriali; questa infatti può portare a disparità nell'allocazione dei servizi. Si tratta di una problematica da superare, se si intende far fronte alla domanda di lavoro proveniente da persone che hanno scontato una condanna detentiva. Il nostro ordinamento considera l'occupazione lavorativa un elemento centrale per il reinserimento e un mezzo per ridurre stigmatizzazione e pregiudizi. Contribuire al superamento dell'etichettamento è possibile con attività di sensibilizzazione di imprenditori e istituzioni, che considerino gli ex detenuti come capitale umano.

I contenuti delle interviste hanno consentito, tuttavia, di svolgere alcune considerazioni su quello che potrebbe essere il ruolo del Garante delle persone private della libertà a livello locale. Partendo dalla ricostruzione della rete di attori sociali che si occupano di esecuzione penale, la ricerca ha infatti potuto verificare l'utilità di una **funzione di mediazione e di comunicazione** tra i vari punti rete che si occupano dell'esecuzione penale; tale funzione pare essere stata già in parte esperita dalla figura del Garante, ma andrebbe probabilmente potenziata e adeguatamente tematizzata anche a livello normativo. Considerata, infatti, l'estrema complessità della rete sociale ed istituzionale che si occupa dell'esecuzione penale (composta dagli operatori penitenziari nelle loro varie articolazioni e dagli operatori sociali esterni, dai magistrati di sorveglianza e dalle strutture assistenziali degli enti locali, dagli avvocati e dai volontari penitenziari, dalle associazioni delle vittime e dal terzo settore del privato sociale, dalle fondazioni bancarie e dalle associazioni sindacali ed imprenditoriali etc.), una figura istituzionale *super partes* come quella del Garante può svolgere (e di fatto ha svolto) un ruolo di integrazione e di razionalizzazione degli interventi che si attuano sul territorio. Una funzione che potremmo definire di *lubrificante* dei complessi ingranaggi che caratterizzano la macchina della giustizia penale nella sua fase esecutiva.

Tale funzione è, peraltro, esperibile solamente attraverso un profondo radicamento nei contesti territoriali entro i quali si sviluppano le pratiche sociali ed istituzionali che costituiscono l'ossatura del funzionamento del campo del penitenziario. La conoscenza approfondita di tali pratiche e la legittimazione istituzionale che il Garante può conquistarsi quale soggetto che esercita un potere in primo luogo di *moral suasion* possono consentire, infatti, quel superamento

delle logiche autoreferenziali che caratterizzano le strategie organizzative di gran parte dei punti rete. La logica della comunicazione e della mediazione che ha contraddistinto l'attività del Garante, infatti, ha reso possibili accordi, intese, tavoli di consultazione ed ha quindi facilitato l'integrazione e il potenziamento dell'efficacia degli interventi sul territorio.

Se questo è avvenuto in un contesto in cui la legittimazione normativa dell'attività del Garante è stata, per così dire, precaria, si può certo affermare che l'efficacia dei suoi interventi potrebbe essere ulteriormente consolidata **dall'istituzione del Garante nazionale e/o regionale**. Tale istituzione, che dovrebbe prevedere un'articolazione territoriale del Garante in grado di valorizzare l'attività di mediazione e di denuncia all'opinione pubblica degli episodi di malagiustizia che i vari Garanti degli enti locali hanno posto in essere dalla loro istituzione, potrebbe infatti favorire non solamente la legittimazione formale della loro attività, ma anche la strutturazione di procedure e di *best practices* tendenti non solamente a garantire il rispetto dei diritti costituzionali delle persone condannate, ma a prevenire quelle situazioni che possono potenzialmente essere fonte della violazione degli stessi (sulla falsariga di quanto già avviene per tutti gli organi di garanzia che operano anche a livello internazionale, quali ad esempio il Comitato per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti Inumani e Degradanti presso il Consiglio d'Europa).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- S. Anastasia, *Il Difensore civico dei detenuti promosso da Antigone*, Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario”, IV, 1, 2009.
- Antigone associazione (a cura di), *Il Garante dei diritti delle persone private della libertà in Europa*, Cosenza, 2006.
- L. Berzano (a cura di), *La pena del non lavoro*, Milano, F. Angeli, 1994.
- P. Ciardiello, *Giustizia riparativa, diritti e welfare plurale*, “Studi sulla questione criminale”, IV, 1, 2009.
- A. Cogliano (a cura di), *Diritti in carcere. Il difensore civico nella tutela dei detenuti*, Avellino, Atripalda, 2000.
- O. de Leonardis, *Verso un diritto dei legami sociali? Sguardi obliqui sulle metamorfosi della penalità*, “Studi sulla questione criminale”, IV, 1, 2009.
- F. Faccioli, V. Giordano, C. Sarzotti (a cura di), *L’Aids nel carcere e nella società*, Carocci, Roma, 2001.
- D. Garland, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Milano, il Saggiatore, 2004.
- G. Jocteau, *I numeri del controllo penale*, in G. Campesi, L. Re, G. Torrente, *Dietro le sbarre e oltre*, Torino, L’Harmattan Italia, 2009, pp. 185-223.
- F. Leonardi, *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, “Rassegna penitenziaria e criminologica”, n.s. XI, 1, 2007.
- A. Marcheselli, *La Magistratura di Sorveglianza e la tutela dei diritti del detenuto*, “Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario”, III, 2, 2008.
- L. Massari, A. Molteni (a cura di), *Alternative al cielo a scacchi. Problema abitativo e sistema penale*, Milano, F. Angeli, 2006.
- G. Mosconi, *La giustizia riparativa. Definizione del concetto e considerazioni sull’attuale interpretazione da parte della magistratura italiana*, “Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario”, III, 2, 2008.
- A. Naldi (a cura di), *Araba fenice. L’inserimento lavorativo di persone provenienti da percorsi penali*, Roma, Sinnos, 2004.
- T. Pitch, *La società della prevenzione*, Roma, Carocci, 2006.
- J. Pratt, *Penal Populism*, London & New York, Routledge, 2007.
- D. Ronco, *Gli istituti penitenziari italiani tra disagi strutturali e carenze trattamentali*, “Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario”, III, 1, 2008.

- L. Re, *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Roma, Carocci, 2006.
- E. Santoro, F. Tucci, *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, "Rassegna penitenziaria e criminologica", n.s. X, 1, 2006.
- C. Sarzotti, *Indulto e recidiva: il "nuovo" paradigma della giustizia attuariale*, in A. MARGARA ET AL. (a cura di), *Ordine & disordine*, Firenze, Fondazione Michelucci, 2007.
- G. Torrente, *La recidiva degli indultati*, "Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario", III, 1, 2008.
- G. Torrente, *Pena e recidiva: tendenze in atto e stato della ricerca*, in G. Campesi, L. Re, G. Torrente, *Dietro le sbarre e oltre*, Torino, L'Harmattan Italia, 2009.
- G. Torrente, *Punishment and Recidivism. The Italian Case*, Torino, UNICRI, 2009.
- L. Wacquant, *Il ruolo della prigione nel nuovo governo della povertà*, "Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario", III, 2, 2008.

APPENDICE METODOLOGICA

Premessa

Si è deciso di procedere con l'analisi qualitativa dei dati raccolti in base alle seguenti motivazioni:

- A seguito della fase esplorativa non sono emersi studi sociologici finalizzati all'analisi dell'influenza delle pene accessorie sul reinserimento lavorativo. Si è reso, quindi, necessario effettuare una ricerca pilota avvalendosi di tecniche in profondità. L'obiettivo è stato ottenere una panoramica dell'oggetto di indagine, utile per futuri sviluppi di studio.
- L'argomento affrontato nella ricerca e le caratteristiche del campione possono essere considerati come *sensitive topics*, ossia argomenti riguardanti ambiti sensibili della vita degli intervistati. In questi casi è necessario ridurre i rischi di *response set* (i rischi presenti nelle risposte date all'intervistatore), soprattutto quelli derivanti dalla forma delle domande. Ecco perché si è preferito utilizzare le interviste semi-strutturate.
- Le dimensioni del campione sono medie, per cui non è stato adottato un questionario standardizzato. La finalità non era ottenere dati ritenuti significativi da un punto di vista strettamente statistico, ma delineare il profilo dell'oggetto di ricerca.

Tecniche utilizzate

Si possono considerare due fasi che hanno contraddistinto la raccolta dei dati:

1 - La raccolta dei dati secondari presso le seguenti fonti:

sito internet dell'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo www.ufficiopio.torino.it,

bilanci di mandato e di esercizio dell'Ufficio Pio,

sito internet Ministero della Giustizia www.giustizia.it ,

sito Agenzia Piemonte Lavoro www.agenziapiemontelavoro.it,

sito Casa Circondariale di Torino www.circondarialetorino.it,

sito della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia www.volontariatogiustizia.it,

sito Ristretti Orizzonti www.ristretti.it,

documentazione del Gruppo Abele,

Legge della Regione Piemonte 14 giugno 1993, n. 28,

Legge della Regione Piemonte 23 marzo 1995, n. 45,

Legge della Regione Piemonte 22 dicembre 2008, n. 34,

Legge 22 giugno 2000, n. 193.

2 - La realizzazione delle seguenti venticinque interviste semi-strutturate:

otto tra ex detenuti ed ex detenute,

tre volontari appartenenti a tre delle sei associazioni operanti presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino,

tre imprenditori che hanno assunto ex detenuti,

un membro staff dell'Ufficio Pio della Compagnia San Paolo,

tre tra avvocati e magistrati,

due operatori sociali,

quattro di approfondimento,

una ad un funzionario della Regione Piemonte.

La modalità di conduzione delle interviste è stata la seguente: ventiquattro interviste realizzate con un colloquio di circa sessanta minuti, un'intervista telefonica di venti minuti.

Campionamento

Il campione di ventitré persone è stato realizzato mediante tecniche di campionamento non probabilistico. Nello specifico si tratta di un campionamento a valanga (*snowball sampling*): sono stati individuati sei testimoni, cioè persone aventi rapporti di lavoro o di assistenza con gli ex detenuti (operatori dell'Ufficio Pio, volontari del carcere ed imprenditori). In base alle loro segnalazioni sono stati cooptati gli altri intervistati: ex detenuti, altri operatori. Le interviste ad avvocati ed a un magistrato di sorveglianza, individuate nella fase iniziale di costruzione del campione, non hanno originato altri contatti.

Per alcune tematiche ritenute particolarmente interessanti ai fini della ricerca, sono state effettuate quattro interviste di approfondimento a persone già intervistate. Si tratta di colloqui mirati ad indagare alcuni aspetti emersi dai dati sul Progetto Logos dell'Ufficio Pio e sui limiti all'inserimento lavorativo derivanti dalle pene accessorie.

È stata condotta una sola intervista telefonica, ad un funzionario della Regione Piemonte, mirata alla conoscenza della Legge Regionale n. 34/2008. Lo strumento in questione è stato scelto per due ragioni: per la brevità e per la specificità della conversazione.

Tabella: caratteristiche del campione.

N.	Genere	Istruzione	Residenza	Lavoro	Funzione/ruolo**
1	M	Laurea	Torino	Avvocato	II
2	M	Laurea	Torino	Avvocato	II
3	M	Diploma	Torino	Ex detenuto	II
4	M	Diploma	Torino	Ex detenuto	II
5	F	Licenza media	Torino	Ex detenuta	II
6	M	Licenza media	Torino	Ex detenuto	II
7	M	Licenza media	Torino	Ex detenuto	II
8	F	Diploma	Torino	Ex detenuta	II
9	M	Laurea	Torino	Ex detenuto	II
10	M	Diploma	Torino	Ex detenuto	II
11	M	Laurea	Torino	Imprenditore	I
12	M	Licenza media	Provincia di Torino	Imprenditore	II
13	M	Laurea	Torino	Imprenditore	I
14	M	Laurea	Torino	Magistrato di sorveglianza	II
15	F	Laurea	Torino	Operatrice	I
16	M	Laurea	Torino	Operatore	II
17	M	<i>Missing*</i>	Torino	Volontario	II
18	M	Laurea	Torino	Volontario	I
19	F	<i>Missing</i>	Torino	Volontario	I
20	M	Laurea	Torino	Operatore	I
21	F	Approfondimento intervista numero 15			III
22	M	Approfondimento intervista numero 20			III
23	M	Approfondimento intervista numero 2			III
24	M	Approfondimento intervista numero 1			III
25	F	Laurea	Torino	Funzionario	II

**L'etichetta "missing" indica dati non pervenuti, perché omessi dagli intervistati.*

***Si intende il livello di contatto nel campionamento a valanga: primo contatto per i testimoni privilegiati che hanno permesso l'individuazione di altre persone, secondo contatto per gli altri intervistati, terzo contatto per gli approfondimenti.*